Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 256

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 2 ottobre 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Giovedì 5 settembre 1974, alle ore 11,30 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Hussein Nur Elmi, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore di Somalia a Roma.

(7460)

Giovedì 5 settembre 1974, alle ore 11,50 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Froylán Alvarez Yépez, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore del Venezuela a Roma.

(7461)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1974, n. **461.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Caterina da Siena, in Trieste.

N. 461. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Trieste e Capodistria in data 2 luglio 1967, integrato con quattro dichiarazioni di cui una in data 26 ottobre 1968 e le altre tre in data 15 maggio 1973, relativo alla erezione della parrocchia di S. Caterina da Siena, in Trieste.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *settembre* 1974
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n*. 42. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1974, n. **462.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione laicale, con scopi di religione e di culto, denominata « Terzo ordine secolare francescano di Lombardia dei frati minori », in Monza.

N. 462. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione laicale, con scopi di religione e di culto, denominata « Terzo ordine secolare francescano di Lombardia dei frati minori », in Monza (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *settembre* 1974
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n*. 62. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1974.

Sostituzione di un membro del Consiglio superiore della aviazione civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1973, concernente la composizione del Consiglio superiore dell'aviazione civile;

Vista la nota n. 0036520 in data 27 aprile 1974 con la quale il Ministero degli affari esteri ha designato, quale membro del Consiglio superiore dell'aviazione civile, il consigliere di legazione Giorgio Fiaccadori, in sostituzione del consigliere di ambasciata Dino Puccioni, non più in grado di adempiere al proprio incarico perchè destinato presso un ufficio all'estero;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, il consigliere di legazione Giorgio Fiaccadori, in qualità di rappresentante dell'Amministrazione degli affari esteri, è nominato membro del Consiglio superiore della aviazione civile.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1974

LEONE

PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1974
Registro n. 9 *Trasporti, foglio n*. 135

(7622)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 marzo 1974.

Sostituzione di un membro effettivo e di un membro supplente del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 9 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1973, registro n. 6, foglio n. 321, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 2 gennaio 1974, concernente la costituzione del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, previsto dal titolo VII della legge 22 aprile 1941, n. 633;

Vista la nota n. 2341/73 in data 22 febbraio 1974 con la quale il Ministro per le finanze designa, quali rappresentanti in seno al comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, il primo dirigente dott. Domenico Conti, membro effettivo, in sostituzione del dottor Francesco Petronzi, ed il dott. Elio Bianchi, membro supplente, in sostituzione del dott. Ugo Ciardiello;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Domenico Conti ed il dott. Elio Bianchi sono nominati rispettivamente, in sostituzione del dott. Francesco Petronzi e del dott. Ugo Ciardiello, membro effettivo e membro supplente del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, quali rappresentanti del Ministero delle finanze.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1974

p. *Il Presidente*: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1974
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n*. 10

(7623)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1974.

Trasporto su strada di miscele di diclorodifluorometano, tricloromonofluorometano, propano e butano.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER L'INTERNO, PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO E PER LA SANITÀ

Visto l'art. 4 della legge 10 luglio 1970, n. 579;

Visti i regolamenti approvati con decreto ministeriale 12 settembre 1925 e 22 luglio 1930;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971;

Ritenuta l'opportunità di consentire, a determinate condizioni, il trasporto su strada di miscele di diclorodifluorometano, tricloromonofluorometano, propano e butano;

Considerato che tali miscele, pur non essendo comprese tra le materie previste all'art. 1 della citata legge 10 luglio 1970, n. 579, sono assimilabili alle altre miscele di gas liquefatti, già ammesse al trasporto;

Sentita la commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi;

Decreta:

Art. 1.

Sono ammesse al trasporto su strada le miscele costituite da diclorodifluorometano e tricloromonofluorometano, in qualunque proporzione, nel seguito denominate miscele R11-R12.

Art. 2.

Ai fini della determinazione della pressione di prova e del grado di riempimento dei recipienti, le miscele di cui all'art. 1 sono suddivise nei seguenti due gruppi, per i quali la tensione di vapore massima a 70°C (kg/cmq) e la densità minima a 50°C (kg/l) hanno i valori sotto indicati:

Miscela 1:
(diclorodifluorometano inferiore al 50%) . . . . . 13 kg/cmq 1,30 kg/l
Assimilabile alla miscela F1

Miscela 2:
(diclorodifluorometano non inferiore al 50%) . . . . . . 19 kg/cmq 1,21 kg/l

Art. 3.

Il grado di riempimento, le pressioni di prova normale o incrementata, nonchè la pressione minima di scoppio dei recipienti destinati a contenere le miscele R11-R12 del gruppo 1, sono le stesse prescritte per il gas liquefatto denominato miscela F1.

Il grado di riempimento, le pressioni di prova, normale o incrementata, nonchè la pressione minima di scoppio dei recipienti destinati a contenere le miscele R11-R12 del gruppo 2 sono le stesse prescritte per il gas liquefatto denominato miscéla F2.

I recipienti idonei al trasporto delle miscele F1 ed F2 possono essere impiegati anche per il trasporto delle miscele R11-R12, rispettivamente del gruppo 1 e 2.

Art. 4.

Sono ammesse al trasporto su strada le miscele costituite per almeno l'85% in peso da diclorodifluorometano e tricloromonofluorometano in parti uguali; e da non più del 15% in peso da propano e butano in rapporto tra loro variabile, nel seguito denominate miscele FA.

Art. 5.

Ai fini della determinazione della pressione di prova e del grado di riempimento dei recipienti, le miscele di cui all'art. 4 sono suddivise nei seguenti gruppi per i quali la tensione di vapore massima a 70°C (kg/cmq) e la densità minima a 50°C (kg/l) hanno i valori sotto indicati:

Miscela 1:
con 15% di butano al massimo . . . . 11 kg/cmq 1,025 kg/l

Miscela 2:
con 10% di butano più 15% di propano al massimo . 13 kg/cmq 1,020 kg/l

Miscela 3:
con 10% di propano più 5% di butano al massimo . . 15 kg/cmq 1,016 kg/l

Miscela 4:
con 15% di propano al massimo - . . . . 17 kg/cmq 1,014 kg/l

Art. 6.

I valori (kg/cmq) della pressione di prova, normale ed incrementata, e della pressione di scoppio per i bidoni, i valori della pressione di prova e della pressione di scoppio per i serbatoi ed i valori delle pressioni di prova per i grandi serbatoi, sono indicati nel prospetto seguente:

MISCELE	BIDONI			SERBATOI		GRANDI SERBATOI		
	pressione di prova		pressione di scoppio	pressione di		diametro fino a 1500 mm	diametro maggiore di 1500	
	normale	incrementata		prova	scoppio		con protezione calorifuga	senza protezione calorifuga
Miscela 1	10	15	50	10	50	10	10	10
Miscela 2 . . .	12	17	50	12	50	12	10	11
Miscela 3 . . .	14	19	50	14	50	14	11	13
Miscela 4	16	21	50	16	50	16	13	14

Art. 7.

Il grado di riempimento massimo dei recipienti destinati al trasporto delle miscele FA, riferito alla capacità dei recipienti stessi, è stabilito in 0,97 kg/l.

Roma, addì 8 marzo 1974

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
PRETI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per la sanità
GUI

(7669)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1974.

Programma d'esame del concorso di ammissione nella carriera direttiva dei medici del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto interministeriale 13 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1974, registro n. 1, foglio n. 135, concernente i nuovi ruoli organici della carriera direttiva del Ministero della sanità;

Ritenuta la necessità di stabilire il programma di esame del concorso per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei medici;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione il quale nell'adunanza della sezione I del 18 giugno 1974 ha espresso al riguardo il parere n. 16/74;

Decreta:

Il programma concernente il concorso indicato in premessa consta di una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio ed è stabilito come segue:

PROVA SCRITTA

A) *Igiene generale e speciale*:

1) Igiene generale:

suolo: configurazione e struttura geologica e loro influenza sulla salubrità dei luoghi abitati - struttura meccanica - aria del suolo - acque freatiche - temperatura - inquinamento e autodepurazione del suolo - risanamento dei terreni di aperta campagna;

acqua: captazione delle acque - criterio per il giudizio di potabilità - approvvigionamento di acqua per i luoghi abitati - causa di inquinamento e metodi di depurazione delle acque - difesa dall'inquinamento delle acque superficiali e profonde;

aria: fattori fisici - componenti chimici dell'aria e pulviscolo atmosferico nei loro rapporti con l'igiene - inquinamento dell'aria - nozioni di climatologia - acclimatazione;

abitazione: scelta e preparazione del terreno - mezzi di difesa contro l'umidità - condizioni igieniche per vari tipi di abitazione per singole famiglie e collettività - ventilazione naturale e artificiale - riscaldamento e raffreddamento - illuminazione naturale e artificiale: metodi e valore igienico di essi;

allontanamento dei materiali di rifiuto: sistema di fognature e loro valore igienico - smaltimento naturale e artificiale dei liquami - spazzatura domestica e stradale - smaltimento dei materiali di rifiuto - controllo e dispersione degli elementi radioattivi;

alimentazione: importanza fisiologica delle singole sostanze alimentari - razione alimentare e sue variazioni in rapporto alle singole condizioni individuali (sesso, età, lavoro, stato di salute) - avvelenamenti e tossinfezioni alimentari - vigilanza sanitaria sulle bevande e sugli alimenti;

vestiario: carattere del vestiario d'inverno e d'estate - costituzione e proprietà dei tessuti adoperati per indumenti - igiene della pelle: bagni, effetti fisiologici e loro valore igienico.

2) Igiene speciale:

igiene rurale: case rurali - alimentazione degli agricoltori - influenza delle diverse coltivazioni e industrie agricole sulle condizioni igieniche dei luoghi e sulla salute dei contadini - approvvigionamento di acqua ai comuni rurali - educazione igienica del contadino - bonifiche agricole;

igiene urbana: risanamenti urbani - piani regolatori - salubrità e protezione igienica del suolo urbano (vie, piazze, giardini, pavimentazione, pulizia stradale) - fognatura urbana - macelli - pescherie - mercati - norme igieniche applicabili ai teatri - ai cinematografi e agli altri locali di pubblico convegno - cimiteri (inumazione, tumulazione, esumazione di cadaveri) - polizia mortuaria;

principi informativi di eugenetica antropometrica: igiene dell'infanzia - igiene della gravidanza e del parto - allattamento naturale, artificiale e misto - surrogati del latte - istituzione per l'assistenza e la protezione sanitaria e sociale dell'infanzia;

igiene dell'età scolastica: criteri igienici per la costruzione degli edifici scolastici - cubatura, illuminazione, ventilazione, riscaldamento delle aule scolastiche - arredamento - malattie scolastiche - orari scolastici e fatica mentale - sorveglianza igienico-sanitaria dello scolaro - educazione fisica - igiene dello sport;

igiene industriale e del lavoro: protezione dell'operaio nel lavoro - ambienti di lavoro - malattie del lavoro - sorveglianza igienico-sanitaria sul lavoro e sulle classi lavoratrici;

igiene ospedaliera: caratteri dei vari servizi e reparti di ospedali generali e speciali (ospedali infantili, maternità ed istituti ostetrici, ospedali psichiatrici, ospedali per malattie infettive) - sanatori ed ospedali speciali per la tubercolosi - compiti dell'ospedale in seno all'organizzazione sanitaria dello Stato - igiene carceraria (edifici per detenuti);

igiene dei trasporti: igiene delle navi con speciale riguardo a quelle destinate al trasporto delle persone - profilassi delle malattie infettive a bordo - ordinamento delle difese sanitarie nei porti ed alle frontiere - igiene ferroviaria - igiene degli aerei - disinfezione e disinfestazione dei mezzi di trasporto e vigilanza igienico-sanitaria nell'ambito dei porti e degli aeroporti.

B) *Epidemiologia, etiopatogenesi, sintomatologia e profilassi delle malattie infettive*:

1) generalità sulle malattie infettive - epidemie ed endemie - focolai di endemicità - fonti di infezioni - veicoli. meccanismo dell'azione patogena e dei germi - predisposizione individuale - aspetti vari e natura della immunità - fattori sociali - disinfezione e disinfestazione - profilassi internazionale, nazionale e locale delle malattie infettive;

2) etiopatogenesi: sintomatologia e profilassi delle seguenti malattie infettive: influenza, epatite epidemica, febbre gialla, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, nevrassiti virali, poliomielite, infezioni faringo tonsillari, rabbia, herpes - zoster e varicella, vaiolo e alastrim, dengue, morbillo, rosolia, tracoma, dermotifo ed altre rickettziosi similari, psittacosi ed ornitosi, febbre Q, scarlattina, malattia reumatica, erisipela ed altre infezioni da streptococco, infezioni da meningococco, infezioni gonococciche, brucellosi, peste, febbre tifoidea, infezioni da paratifi e salmonellosi in genere, dissenteria bacillare, colera, pertosse, carbonchio sintomatico e carbonchio ematico, tetano, difterite, morva, tubercolosi, lebbra, malattie da actinomiceti, trichinosi, febbre ricorrente, leptospirosi, sifilide, leishmaniosi, tripanosomiasi, amebiasi, malaria, scabbia, tigna favosa, afta epizootica, toxoplasmosi, anchilostomiasi, filariosi;

3) aspetti ed importanza medico-sociale dei seguenti argomenti: la trasfusione del sangue, le malattie veneree, i tumori maligni, assistenza ai dimessi dal sanatorio, schermografia, l'assistenza ai discinetici, il reumatismo e cardiopatie;

Prova pratica

Si svolge in due tempi e consiste:

A) in indagini di laboratorio:

1) prelevamento di campioni ed esame microscopico e batteriologico di acqua potabile;

2) prelevamento di sangue e di materiali patologici vari ed esecuzione delle prove microscopiche, batteriologiche e biologiche dirette ad accertare la diagnosi delle principali malattie;

3) riconoscimento dei più importanti parassiti animali;

4) saggi chimici, ricerche microscopiche e giudizio igienico intorno alla genuinità e conservazione delle principali sostanze alimentari (carne, latte e derivati, farine, mais, olii, vini, alcool) e alla salubrità delle acque potabili e dell'aria atmosferica;

5) prova fisica applicata all'igiene (idrometria, barometria, fotometria).

B) nell'esame clinico di un infermo con riconoscimento della malattia.

Colloquio

A) Le materie delle prove scritta e pratica.

B) Statistica e demografia;

1) valori segnaletici della distribuzione e del movimento di un fenomeno (media aritmetica semplice e ponderata, distribuzione in seriazione, curva binomiale, mediana, scostamento medio e scostamento quadratico medio, rette interpolate, indici di variabilità), valori segnaletici dei rapporti fra vari fenomeni (numeri indici, rapporto di composizione e di derivazione, indici di covariazione, prove di significatività, rappresentazioni grafiche);

2) stato e movimento della popolazione: censimenti, nascite (quoziente di nuzialità, fecondità e natalità); le morti (quoziente di mortalità, mortalità specifiche, abortività e natimortalità, mortalità infantile, mortalità materna); tavole di mortalità, curva di sopravvivenza, durata normale della vita, vita probabile, vita media e probabilità di morte, quozienti di letalità, morbosità e morbilità.

C) Nozioni generali sull'ordinamento amministrativo e sanitario della Repubblica; organizzazione sanitaria internazionale.

D) Lingua estera facoltativa (conversione, lettura e traduzione a vista), a scelta del candidato, di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo.

E) Elementi di farmacologia e terapia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1974

Il Ministro: Colombo

(7683)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1974.

Sostituzione di un membro del comitato di vigilanza della gestione speciale dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e, in particolare, l'art. 14 concernente la conferma, in quanto non modificate dal decreto medesimo, delle disposizioni relative alla nomina, alla presidenza e alle attribuzioni dei comitati che sovraintendono alle gestioni speciali, ai fondi e casse sostitutivi-integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, amministrati dall'Istituto;

Visto l'art. 15 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sulla modifica della composizione del comitato di vigilanza della gestione speciale dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

Visto il proprio decreto in data 14 luglio 1971, con il quale si è proceduto alla costituzione del predetto comitato di vigilanza;

Considerato che il sig. Giovanni Rossi, membro del predetto comitato in rappresentanza dei coltivatori diretti, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Vista la nota in data 30 luglio 1974, con la quale l'Alleanza nazionale contadini ha designato, in sostituzione del sig. Giovanni Rossi, il sig. Paolo De Carolis;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Paolo De Carolis è nominato membro del comitato di vigilanza della gestione speciale dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, amministrato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza dei coltivatori diretti ed in sostituzione del sig. Giovanni Rossi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(7443)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1974.

Approvazione di alcuni valori di opzione relativi ad opzioni alla scadenza del contratto ed al termine del differimento, presentati dalla società per azioni F.A.T.A. - Fondo assicurativo tra agricoltori, in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni F.A.T.A. - Fondo assicurativo tra agricoltori, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni valori di opzione relativi alle due opzioni alla scadenza del contratto ed al termine del differimento, attualmente in vigore;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, alcuni valori di opzione relativi alle seguenti opzioni a scadenza ed al termine del differimento, presentati dalla società per azioni F.A.T.A. - Fondo assicurativo tra agricoltori, con sede in Roma:

opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato nella forma mista o tipo misto, in una rendita vitalizia immediata (approvata con decreto ministeriale 25 agosto 1964);

opzione al termine del differimento, per la conversione della rendita vitalizia in un capitale liquidabile in contanti (approvato con decreto ministeriale 25 agosto 1964).

Roma, addì 13 agosto 1974

p. *Il Ministro*: DI VAGNO

(7474)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1974.

Approvazione di due opzioni al termine del differimento premi, riguardanti tariffe adeguabili in vigore, nonchè delle relative condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni Vittoria assicurazioni, in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Vittoria assicurazioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di due opzioni al termine del differimento premi, riguardanti tariffe adeguabili in vigore, nonchè delle relative condizioni di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti opzioni al termine del differimento premi, riguardanti tariffe adeguabili in vigore, nonchè le relative condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni Vittoria assicurazioni, con sede in Milano:

opzione al termine del differimento, per la conversione della rendita vitalizia adeguabile in un capitale liquidabile in contanti (relativa alla tariffa di rendita vitalizia differita adeguabile, con controassicurazione, a premio annuo variabile, approvata con decreto ministeriale 27 febbraio 1969);

opzione al termine del differimento per la conversione della rendita vitalizia adeguabile, in un capitale liquidabile in contanti ed in una rendita adeguabile di minor importo (relativa alla tariffa di rendita vitalizia differita adeguabile, con controassicurazione, a premio annuo costante, approvata con decreto ministeriale 23 gennaio 1973).

Roma, addì 13 agosto 1974

p. *Il Ministro*: DI VAGNO

(7473)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1974.

Approvazione di due opzioni al termine del differimento premi, riguardanti tariffe adeguabili in vigore, nonchè delle relative condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni Toro assicurazioni - Compagnia anonima d'assicurazione di Torino, in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Toro assicurazioni - Compagnia anonima d'assicurazione di Torino, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di due opzioni al termine del differimento premi, riguardanti tariffe adeguabili in vigore, nonchè delle relative condizioni di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti opzioni al termine del differimento premi, riguardanti tariffe adeguabili in vigore, nonchè le relative condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni Toro assicurazioni - Compagnia anonima d'assicurazione di Torino, con sede in Torino:

opzione al termine del differimento, per la conversione della rendita vitalizia adeguabile in un capitale liquidabile in contanti (relativa alla tariffa di rendita vitalizia differita adeguabile; con controassicurazione, a premio annuo variabile, approvata con decreto ministeriale 27 febbraio 1969);

opzione al termine del differimento per la conversione della rendita vitalizia adeguabile, in un capitale liquidabile in contanti ed in una rendita adeguabile di minor importo (relativa alla tariffa di rendita vitalizia differita adeguabile, con controassicurazione; a premio annuo costante, approvata con decreto ministeriale 29 gennaio 1973).

Roma, addì 13 agosto 1974

p. *Il Ministro*: DI VAGNO

(7472)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1974.

Incorporazione dell'opera pia Istituto case popolari di Padova nell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Padova.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, che prevede la possibilità di disporre l'incorporazione degli istituti autonomi per le case popolari non a carattere provinciale negli istituti autonomi provinciali;

Vista la nota 18 dicembre 1973, n. 92861 con la quale la regione Veneto, giusta delibera del consiglio regionale 15 novembre 1973, n. 122, propone l'incorporazione dell'opera pia Istituto case popolari di Padova nell'I.A.C.P. di Padova;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla suddetta incorporazione e di disciplinare nel contempo il passaggio all'Istituto autonomo per le case popolari di Padova del patrimonio immobiliare del personale e di qualsiasi attività e passività dell'opera pia Istituto case popolari di Padova;

Udito il Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1.

L'opera pia Istituto case popolari di Padova è incorporato nell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Padova.

Art. 2.

L'istituto provinciale esplicherà anche i compiti già pertinenti all'opera pia di Padova e dovrà intendersi conseguentemente subentrato in tutti i diritti, ragioni ed azioni di qualsiasi genere, giudiziali e non, senza eccezione alcuna, in tutte le proprietà immobiliari e mobiliari, titoli, crediti ed in quant'altro sia di spettanza dell'ente incorporato, assumendo tutti gli obblighi, oneri e vincoli comunque costituiti senza eccezione alcuna con l'impegno di soddisfare nel loro importo integrale alle scadenze già stabilite nei confronti della predetta opera pia di Padova.

Art. 3.

Il conservatore dei registri immobiliari di Padova è tenuto ad annotare d'ufficio le trascrizioni e le variazioni relative ai suddetti trasferimenti di proprietà.

Art. 4.

Il personale in servizio presso l'opera pia Istituto case popolari di Padova è trasferito alle dipendenze dell'Istituto autonomo per le case popolari per la provincia di Padova con le modalità e le garanzie previste dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 agosto 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(7395)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1974.

Inizio del corso di laurea in storia, per l'anno accademico 1974-75, presso l'Università della Calabria.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 13 della legge 12 marzo 1968, n. 442, che ha istituito l'Università statale in Calabria;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, con il quale veniva approvato lo statuto della suddetta Università della Calabria;

Vedute le proposte del consiglio della facoltà di lettere e filosofia;

Decreta:

A partire dall'anno accademico 1974-75 presso l'Università della Calabria avrà inizio, con il primo anno, il corso per il conseguimento della laurea in storia (indirizzo medioevale) presso la facoltà di lettere e filosofia.

Tale corso funzionerà con tutti gli altri corsi previsti dai decreti ministeriali 23 giugno 1972 e 18 luglio 1973.

Con successivo decreto sarà fissato il numero degli studenti da ammettere al suddetto corso di laurea.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il rettore dell'Università della Calabria è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 agosto 1974

Il Ministro: MALFATTI

(7903)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1974.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Udine.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Ritenuto che il comune di Aquileia (Udine) ha chiesto, ai sensi della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la classificazione fra le provinciali della strada di bonifica « Marignane » di km 1+292;

Vista la delibera 9 luglio 1971, n. 3542/81, con la quale l'amministrazione provinciale di Udine ha espresso parere contrario alla provincializzazione della strada in parola;

Visto il voto n. 184 con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 12 dicembre 1972 ha espresso parere favorevole all'anzidetta classificazione;

Vista la ministeriale n. 121 in data 16 febbraio 1973 con la quale è stata data notizia all'amministrazione provinciale del parere del suddetto consesso;

Vista la deliberazione n. 17130/179 del 18 settembre 1973, con la quale l'amministrazione provinciale di Udine ha ribadito il proprio parere contrario alla provincializzazione della strada di cui trattasi;

Visto il parere 9 aprile 1974, n. 964/74, con il quale il Consiglio di Stato ha invece espresso in merito parere favorevole;

Ritenuto che la strada suddetta può pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di bonifica « Marignane » in comune di Aquileia - dall'innesto della strada statale n. 352 « di Grado » in località Monastero di Aquileia fino al ponte Rosso sul fiume Terso, dell'estesa di km 1+292 (salvo più precise misurazioni all'atto del passaggio dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(7558)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1974.

Abilitazione all'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.);

Visto, in particolare, l'art. 3 della legge soprarichiamata, a norma del quale gli Istituti ed enti pubblici abilitati a contrarre, con la Banca europea per gli investimenti (B.E.I.) i prestiti previsti dal medesimo art. 3 devono essere designati, su domanda degli stessi, con decreto del Ministro per il tesoro;

Vista la domanda in data 18 giugno 1974, con la quale l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità - I.C.I.P.U., ha chiesto di essere abilitato ad effettuare le operazioni finanziarie suddette;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità - I.C.I.P.U., è abilitato a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti (B.E.I.) per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il mezzogiorno nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(7625)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1974.

Autorizzazione alla S.p.a. Colombo - Compagnia di assicurazione e riassicurazione, in Roma, ad esercitare le assicurazioni contro i danni in taluni rami.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società Colombo - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni in vari specificati rami danni, nonchè la riassicurazione negli stessi rami;

Visto il programma di attività presentato con la predetta domanda e, in particolare, le modalità tecnico-economiche, nonchè le tariffe e le condizioni di polizza per le garanzie da prestarsi, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società Colombo - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni contro i danni nei rami: aeronautica, automobili, cristalli, furti, grandine, incendio, infortuni, malattie (limitatamente alla garanzia inerente il rimborso di spese per operazioni chirurgiche e relative rette di degenza), responsabilità civile terzi, trasporti, nonchè la riassicurazione negli stessi rami.

Roma, addì 10 settembre 1974

Il Ministro: DE MITA

(7556)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1974.

Nomina del presidente dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico con sede in Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (Insveimer), ente di diritto pubblico con sede in Napoli, approvato con proprio decreto 4 agosto 1953 e modificato con propri decreti 29 ottobre 1956, 6 agosto 1962, 2 settembre 1967, 10 settembre 1968 e 31 dicembre 1971;

Visto il proprio decreto 1° agosto 1966, con il quale il cav. gr. cr. Alfonso Menna è stato confermato presidente del predetto Istituto;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 17 settembre 1974;

Sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, presente alla predetta riunione del Comitato medesimo quale membro di diritto;

Decreta:

Il dott. Alberto Servidio è nominato presidente dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (Isveimer), ente di diritto pubblico, con sede in Napoli. Egli durerà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1976.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(7986)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1974.

Determinazione del numero degli iscritti, ammessi ai corsi di laurea per l'anno accademico 1974-75, presso l'Università della Calabria.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 13 della legge 12 marzo 1968, n. 442, che ha istituito l'Università statale in Calabria;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, con il quale veniva approvato lo statuto della suddetta Università della Calabria;

Veduti i decreti ministeriali 23 giugno 1972, 18 luglio 1973 e 30 agosto 1974, con i quali veniva disposto a partire dagli anni accademici 1972-73, 1973-74 e 1974-75 l'inizio dei corsi;

Sentito il consiglio di amministrazione dell'Università della Calabria;

Decreta:

Il numero degli studenti che possono essere ammessi ai corsi di laurea, nell'anno accademico 1974-75 è stabilito nella misura seguente:

facoltà di ingegneria, primo anno (corso di laurea in ingegneria civile, per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale; corso di laurea in ingegneria delle tecnologie industriali): studenti 300;

facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, primo anno (corso di laurea in fisica, in matematica, in scienze naturali): studenti 350;

facoltà di scienze economiche e sociali, primo anno (corso di laurea in scienze economiche e sociali): studenti 150;

facoltà di lettere e filosofia, primo anno (corso di laurea in lettere - indirizzo classico e moderno - in lingue e letterature moderne, in filosofia, in storia - indirizzo medioevale): studenti 200.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il rettore dell'Università della Calabria è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 settembre 1974

Il Ministro: MALFATTI

(7984)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1974.

Anticipazioni a ventiquattro mesi presso la Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 29 e 30 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 334 del 31 dicembre 1973;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 20 marzo 1974;

Sentita la Banca d'Italia;

Determina:

Ferma la misura dell'interesse sulle anticipazioni presso la Banca d'Italia, sono consentite anticipazioni a ventiquattro mesi, sui buoni del Tesoro a lunga scadenza, all'interesse dell'1 per cento a favore di aziende di credito che surrogatesi ai depositanti di altre aziende in liquidazione coatta, si trovino a dover ammortizzare, perchè in tutto o in parte inesigibile, la conseguente perdita nella loro esposizione. La Banca d'Italia regolerà l'ammontare del ricorso a tali anticipazioni in rapporto all'entità della perdita e all'esigenza dei piani di ammortamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 27 settembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(7987)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Medesano

Con decreto 2 settembre 1974, n. 628, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno estromesso dal torrente Taro in località Ramiola del comune di Medesano (Parma), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 80 mappali 47, 48 e 51 e al foglio n. 81 mappale 184 della superficie complessiva di ha 5.41.90, ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 12 aprile 1974 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Parma; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(7739)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1974, registro n. 4 Sanità, foglio n. 399, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dai borsisti signori Vittoria D'Ajello, Maria Orlando, Elisabetta Broch, Vincenza Viti, Donatella Veggetti, Mirella Matzeu, Giovanna Cancelliere, Adriana Massa, Marina Miraglia, Maria Sofia Candeloro, Maria Serena D'Angelo, Renata Bettei, Patrizia Novaro, Maria Rapicetta, Valeria Pecenko, Anna Giuliani, Anna Manera, Carla Saggioro, Mirella Marchegiani, Carmelina Filigonio, Laura Soccorsi, Luigi Paoletti, Pucci Giuliano, Maria Carmela Pansa, Enrico Cuozzo, Gualtiero Damia, Daniele Gozzi, Michele Grandolfo, Di Francesco Arcangelo, Alfredo Martirangeli, Sergio Fuselli, Luciana Turchetto, Roberto Binetti, Silvana Guglielmi, avverso la mancata immissione in ruolo ai sensi dell'art. 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

(7830)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 185

Corso dei cambi del 27 settembre 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	661,50	661,50	661,49	661,50	662 —	661,45	661,40	661,50	661,50	661,50
Dollaro canadese	671,75	671,75	672 —	671,75	671 —	671,70	672 —	671,75	671,75	671,75
Franco svizzero	222,67	222,67	222,64	222,67	220 —	222,65	222,65	222,67	222,67	222,65
Corona danese	107,57	107,57	107,60	107,57	107 —	107,55	107,58	107,57	107,57	107,55
Corona norvegese	119,28	119,28	119,28	119,28	118,70	119,25	119,18	119,28	119,28	119,27
Corona svedese	148,15	148,15	148,15	148,15	147,50	148,20	148,15	148,15	148,15	148,10
Fiorino olandese	244,08	244,08	244 —	244,08	243,80	244,10	244,12	244,08	244,08	244,05
Franco belga	16,842	16,842	16,8350	16,842	16,80	16,85	16,84	16,842	16,84	16,85
Franco francese	139,15	139,15	139,15	139,15	135,75	139,20	139,09	139,15	139,15	139,10
Lira sterlina	1538,50	1538,50	1539 —	1538,50	1530 —	1538,50	1538,50	1538,50	1538,50	1538,50
Marco germanico	248,77	248,77	248,99	248,77	248,50	248,75	248,75	248,77	248,77	248,75
Scellino austriaco	35,118	35,1180	35,14	35,118	35,15	35,10	35,08	35,118	35,11	35,11
Escudo portoghese	25,695	25,6950	25,66	25,695	25,65	25,70	25,68	25,695	25,69	25,68
Peseta spagnola	11,48	11,48	11,50	11,48	11,50	11,50	11,49	11,48	11,48	11,47
Yen giapponese	2,2330	2,233	2,2350	2,2330	2,25	2,25	2,23	2,2330	2,23	2,23

Media dei titoli del 27 settembre 1974

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	94,950
Redimibile 3,50 % 1934	100,200
» 3,50 % (Ricostruzione)	82,600
» 5 % (Ricostruzione)	85,400
» 5 % (Riforma fondiaria)	86,825
» 5 % (Città di Trieste)	84,550
» 5 % (Beni esteri)	84,525
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,750
» 5,50 % » » 1968-83	82,225
» 5,50 % » » 1969-84	87 —
» 6 % » » 1970-85	88,600
» 6 % » » 1971-86	88,525
» 6 % » » 1972-87	87,800
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,325
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,650
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,575
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	86,050
» 5 % (» 1° aprile 1978)	83,825
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,350
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,050
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,150
» poliennali 7 % 1978	93,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 settembre 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	661,45
Dollaro canadese	671,875
Franco svizzero	222,66
Corona danese	107,575
Corona norvegese	119,23
Corona svedese	148,15
Fiorino olandese	244,10
Franco belga	16,841
Franco francese	139,12
Lira sterlina	1538,50
Marco germanico	248,76
Scellino austriaco	35,099
Escudo portoghese	25,687
Peseta spagnola	11,485
Yen giapponese	2,231

Avvertenza. — Nei cambi medi del giorno 24 settembre 1974, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 settembre 1974, n. 252, lo scellino austriaco deve essere rettificato come segue: da Lit. *35,184* a Lit. *35,185*.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diploma originale di laurea

Il dott. Massimiliano Stein, nato a Torino il 26 novembre 1947 ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Roma il 17 luglio 1969.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(7697)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'associazione « Istituto Riccoboni » ente morale con sede in Silea, ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1974, registro n. 24 Interno, foglio n. 99, l'associazione « Istituto Riccoboni » ente morale con sede in Silea (Treviso), è stata autorizzata ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno disposta dal comune di Venezia.

(7824)

Autorizzazione all'associazione « Villaggio S. Giuseppe » in Roma, ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1974, registro n. 24 Interno, foglio n. 98, l'associazione « Villaggio San Giuseppe », in Roma, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare una donazione, consistente in alcuni appezzamenti di terreno e fabbricati rurali siti in comune di Mascalucia (Catania), disposta in suo favore dalla provincia religiosa di Messina dei frati minori cappuccini.

(7717)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto successivo, registro n. 4 Monopoli, foglio n. 376, è stato respinto il ricorso straordinario in via amministrativa esperito in data 1° luglio 1971 dal sig. Mavelli Ruggiero, operaio stagionale della salina di Margherita di Savoia, avverso il suo mancato inquadramento nel ruolo del personale salariato dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 360.

(7892)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° febbraio 1974 al 30 aprile 1974 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 123/67 (settore pollame) a norma del regolamento (CEE) n. 203/74

(in lire italiane per 100 kg, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo
01.05		Volatili vivi da cortile:	
	01.05-100	A. di peso unitario non superiore a 185 g, denominati « pulcini »	975,44 (per 100 unità)
		B. altri:	
	01.05-910	I. galli, galline e polli	3.930,24
	01.05-930	II. anatre	4.585,28
	01.05-950	III. oche	4.058,40
	01.05-970	IV. tacchini	4.670,72
	01.05-980	V. faraone	6.657,20
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:	
		A. volatili interi:	
		I. galli, galline e polli:	
	02.02-111	a. presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti « polli 83 % »	4.727,68
	02.02-114	b. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 70 % »	5.610,56
	02.02.117	c. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 65 % »	6.037,76
		II. anatre:	
	02.02-131	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, dette « anatre 85 % »	5.396,96
	02.02-134	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 70 % »	6.550,40
	02.02-137	c. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 63 % »	7.290,88

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo
02.02 (*segue*)		III. oche:	
	02.02-151	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette « oche 82 % »	5.795,68
	02.02-155	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, dette « oche 75 % »	5.332,88
	02.02-170	IV. tacchini	6.671,44
	02.02-180	V. faraone	9.512,32
		B. parti di volatili (diverse dalle frattaglie):	
	02.02-500	I. dissossate	13.136,40
		II. non disossate:	
		a. metà o quarti:	
	02.02-600	1. di galli, galline e polli	6.037,76
	02.02-651	2. di anatre	7.290,88
	02.02-654	3. di oche	5.332,88
	02.02-657	4. di tacchini	6.671,44
	02.02-659	5. di faraone	9.512,32
	02.02-671	b. ali intere, anche senza la punta	4.378,80
	02.02-675	c. dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	3.033,12
		d. petti e pezzi di petti:	
	02.02-710	1. di oche	8.800,32
	02.02-730	2. di tacchini	11.007,52
	02.02-750	3. di altri volatili	9.256,00
		e. cosce e pezzi di cosce:	
	02.02-810	1. di oche	7.732,32
		2. di tacchini:	
	02.02-830	aa. fusi (coscette) e pezzi di fusi	5.340,00
	02.02-850	bb. altri	9.676,08
	02.02-860	3. di altri volatili	8.138,16
	02.02-981	f. altre	13.136,40
	02.02-985	C. frattaglie	3.033,12
02.03		Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:	
	02.03-100	A. fegati grassi di oca o di anatra	46.365,44 (*b*)
	02.03-900	B. altri	7.746,56 (*b*)
02.05		Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati nè fusi, nè estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati:	
	02.05-500	C. grasso di volatili	8.081,20
15.01		Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi:	
	15.01-300	B. grasso di volatili	8.081,20 (*b*)
16.02		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:	
		B. altre:	
		I. di volatili:	
	16.02-211	a. contenenti, in peso, 57 % o più di carni di volatili (*a*)	16.838,80 (*b*)
	16.02-213	b. contenenti, in peso, 25 % o più ma meno di 57 % di carni di volatili (*a*)	10.103,28 (*b*)
	16.02-215	c. altre	6.735,52 (*b*)

(*a*) Per la determinazione della percentuale di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.
(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dalla applicazione del dazio consolidato in sede GATT sul valore in dogana della merce.

(5262)

MINISTERO DELLE FINANZE

Supplementi prelievo applicabili dal 18 febbraio 1974 all'11 aprile 1974 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 123/67 (settore pollame) a norma dei regolamenti (CEE) n. 392/74, numero 393/74 e n. 593/74.

(in lire italiane per cento kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 18-2-1974 al 17-3-1974	dal 18-3-1974 all'11-4-1974
01.05		Volatili vivi da cortile:		
		B. altri:		
	01.05-910	I. galli, galline e polli	— (a)	— (a)
	01.05-980	V. faraone	7.120,00	7.120,00
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:		
		A. volatili interi:		
		I. galli, galline e polli:		
	02.02-111	a. presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti « polli 83 % »	3.560,00 (b)	3.560,00 (b)
	02.02-114	b. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 70 % »	3.560,00 (b)	3.560,00 (b)
	02.02-117	c. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 65 % »	3.560,00 (b)	3.560,00 (b)
	02.02-180	V. faraone	14.240,00	14.240,00
		B. parti di volatili (diverse dalle frattaglie):		
	02.02-500	I. disossate	— (c)	— (c)
		II. non disossate:		
		a. metà o quarti:		
	02.02-600	1. di galli, galline e polli	3.560,00	3.560,00
	02.02-657	4. di tacchini	— (d)	— (d)
		e. cosce e pezzi di cosce:		
		2. di tacchini:		
	02.02-850	bb. altri	— (e)	— (e)
	02.02-860	3. di altri volatili	— (f)	— (f)

(a) Per i prodotti originari dell'Ungheria o della Cecoslovacchia il supplemento di prelievo è di L. 10.680,00 per 100 kg.

(b) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dalla Polonia o dalla Bulgaria.

(c) Per i prodotti originari degli Stati Uniti d'America il supplemento di prelievo è di L. 24.920,00 per 100 kg.

(d) Per i prodotti originari degli Stati Uniti d'America il supplemento di prelievo è di L. 7.120,00 per 100 kg.

(e) Per i prodotti originari degli Stati Uniti d'America il supplemento di prelievo è:
dal 18 febbraio al 17 marzo 1974 L. 7.120,00 per 100 kg;
dal 18 marzo all'11 aprile 1974 L. 3.560,00 per 100 kg.

(f) Per i prodotti originari della Romania il supplemento di prelievo è di L. 14.240,00 per 100 kg.

(5627)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi all'esportazione nel settore dei cereali applicabili dall'11 gennaio 1974 al 24 gennaio 1974 a norma dei regolamenti (CEE) n. 65/74 e n. 122/74

(in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'11-1-1974 al 17-1-1974	dal 18-1-1974 al 24-1-1974
ex 10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	58.986,00	58.986,00
ex 10.03	Orzo, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	16.950,00	16.950,00
ex 10.04	Avena, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	13,560,00	13.560,00
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina .	23.730,00	23.730,00
10.07 C	Sorgo	6.780,00	13.560,00
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero	27.120,00	33.900,00
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento (grano duro)	27.120,00	33.900,00
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	27.120,00	33.900,00
11.01	Farina di cereali:		
	C. di orzo	8.475,00	8.475,00
	D. di avena	6.780,00	6.780,00
	E. di granturco:		
	I. avente un tenore in sostanze grasse inferiore od uguale all'1,5 % in peso	11.865,00	11.865,00
	II. altra	23.730,00	23.730,00
	K. di sorgo	6.780,00	13.560,00
11.02	Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato o quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:		
	A. Semole, semolini:		
	III. di orzo	16.950,00	16.950,00
	IV. di avena	13.560,00	13.560,00
	V. di granturco:		
	a) aventi un tenore in materie grasse inferiore od uguale all'1,5 % in peso:		
	1. destinati all'industria della birra	11.865,00	11.865,00
	2. altri	11.865,00	11.865,00
	b) altri	23.730,00	23.730,00
	IX. di sorgo	6.780,00	13.560,00
	B. Cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:		
	I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:		
	a) mondati (decorticati o pilati):		
	1. di orzo	16.950,00	16.950,00
	2. di avena:		
	aa) avena spuntata	13.560,00	13.560,00
	bb) altri	13.560,00	13.560,00
	b) mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « grutten »):		
	1. di orzo	16.950,00	16.950,00
	2. di avena	13.560,00	13.560,00
	II. di altri cereali:		
	a) di frumento	58.986,00	58.986,00
	c) di granturco	23.730,00	23.730,00
	d) di sorgo	6.780,00	13.560,00
	C. Cereali perlati:		
	I. di frumento	58.986,00	58.986,00
	III. di orzo	8.475,00	8.475,00
	IV. di avena	13.560,00	13.560,00
	V. di granturco	23.730,00	23.730,00
	VIII. di sorgo	6.780,00	13.560,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'11-1-1974 al 17-1-1974	dal 18-1-1974 al 24-1-1974
11.02 (*segue*)	D. Cereali soltanto spezzati:		
	I. di frumento	58.986,00	58.986,00
	III. di orzo	16.950,00	16.950,00
	IV. di avena	13.560,00	13.560,00
	V. di granturco	23.730,00	23.730,00
	VIII. di sorgo	6.780,00	13.560,00
	E. Cereali schiacciati; fiocchi:		
	I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:		
	a) cereali schiacciati:		
	1. di orzo	16.950,00	16.950,00
	2. di avena	13.560,00	13.560,00
	b) fiocchi:		
	1. di orzo	8.475,00	8.475,00
	2. di avena	6.780,00	6.780,00
	II. di altri cereali:		
	a) di frumento	58.986,00	58.986,00
	c) di granturco	23.730,00	23.730,00
	d) di sorgo	6.780,00	13.560,00
	F. Agglomerati (« pellets »):		
	I. di frumento	58.986,00	58.986,00
	III. di orzo	16.950,00	16.950,00
	IV. di avena	13.560,00	13.560,00
	V. di granturco	23.730,00	23.730,00
	VI. di riso	138.312,00	138.312,00
	IX. di sorgo	6.780,00	13.560,00
	G. Germi di cereali, anche sfarinati:		
	I. di frumento	58.986,00	58.986,00
	II. altri	23.730,00	23.730,00
11.07	Malto, anche torrefatto:		
	A. non torrefatto:		
	I. di frumento:		
	a) presentato sotto forma di farina	29.493,00	29.493,00
	b) altro	29.493,00	29.493,00
	II. altro:		
	a) presentato sotto forma di farina	8.475,00	8.475,00
	b) non nominato	8.475,00	8.475,00
	B. torrefatto	8.475,00	8.475,00
23.02	Crusche, stácciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:		
	A. di cereali:		
	I. di granturco o di riso:		
	a) aventi tenore in amido inferiore od uguale al 35 % in peso	8.136,00	8.136,00
	b) altri:		
	1. aventi tenore in amido superiore od uguale a 35 % ed inferiore od uguale al 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	8.136,00	8.136,00
	2. non nominati	8.136,00	8.136,00
	II. di altri cereali:		
	a) aventi tenore di amido inferiore od uguale a 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso	8.136,00	8.136,00
	b) altri	8.136,00	8.136,00

(1) S'intende per sementi ufficialmente certificate, le sementi contenute negli imballaggi ufficialmente chiusi e ufficialmente contrassegnati come « sementi di base » o « sementi certificate della prima riproduzione » o « sementi certificate della seconda riproduzione ».

(5263)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi all'esportazione nel settore dei cereali applicabili dal 25 gennaio 1974 al 6 febbraio 1974 a norma dei regolamenti (CEE) n. 183/74, n. 227/74 e n. 255/74

(in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 25-1-1974 al 27-1-1974	28-1-1974	dal 29-1-1974 al 31-1-1974	dal 1°-2-1974 al 6-2-1974
ex 10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	58.986,00	61.944,00	67.640,00	64.080,00
ex 10.02	Segala, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	6.780,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00
ex 10.03	Orzo, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	16.950,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
ex 10.04	Avena, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	13.560,00	14.240,00	14.240,00	14.240,00
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	23.730,00	24.920,00	24.920,00	24.920,00
10.07 C	Sorgo	13.560,00	14.240,00	14.240,00	14.240,00
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero	33.900,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento (grano duro)	33.900,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	33.900,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
11.01	Farina di cereali:				
	C. di orzo	8.475,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	D. di avena	6.780,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00
	E. di granturco:				
	I. avente un tenore in sostanze grasse inferiore od uguale all'1,5 % in peso	11.865,00	12.460,00	12.460,00	12.460,00
	II. altra	23.730,00	24.920,00	24.920,00	24.920,00
	K. di sorgo	13.560,00	14.240,00	14.240,00	14.240,00
11.02	Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato o quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:				
	A. Semole, semolini:				
	III. di orzo	16.950,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
	IV. di avena	13.560,00	14.240,00	14.240,00	14.240,00
	V. di granturco:				
	a) aventi un tenore in materie grasse inferiore od uguale all'1,5 % in peso:				
	1. destinati all'industria della birra	11.865,00	12.460,00	12.460,00	12.460,00
	2. altri	11.865,00	12.460,00	12.460,00	12.460,00
	b) altri	23.730,00	24.920,00	24.920,00	24.920,00
	IX. di sorgo	13.560,00	14.240,00	14.240,00	14.240,00
	B. Cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:				
	I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:				
	a) mondati (decorticati o pilati):				
	1. di orzo	16.950,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
	2. di avena:				
	aa) avena spuntata	13.560,00	14.240,00	14.240,00	14.240,00
	bb) altri	13.560,00	14.240,00	14.240,00	14.240,00
	b) mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « grutten »:				
	1. di orzo	16.950,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
	2. di avena	13.560,00	14.240,00	14.240,00	14.240,00
	II. di altri cereali:				
	a) di frumento	58.986,00	61.944,00	61.944,00	61.944,00
	c) di granturco	23.730,00	24.920,00	24.920,00	24.920,00
	d) di sorgo	13.560,00	14.240,00	14.240,00	14.240,00
	C. Cereali perlati:				
	I. di frumento	58.986,00	61.944,00	61.944,00	61.944,00
	III. di orzo	8.475,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	IV. di avena	13.560,00	14.240,00	14.240,00	14.240,00
	V. di granturco	23.730,00	24.920,00	24.920,00	24.920,00
	VIII. di sorgo	13.560,00	14.240,00	14.240,00	14.240,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 25-1-1974 al 27-1-1974	28-1-1974	dal 29-1-1974 al 31-1-1974	dal 1°-2-1974 al 6-2-1974
11.02 (*segue*)	D. Cereali soltanto spezzati:				
	I. di frumento	58.986,00	61.944,00	61.944,00	61.944,00
	III. di orzo	16.950,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
	IV. di avena	13.560,00	14.240,00	14.240,00	14.240,00
	V. di granturco	23.730,00	24.920,00	24.920,00	24.920,00
	VIII. di sorgo	13.560,00	14.240,00	14.240,00	14.240,00
	E. Cereali schiacciati; fiocchi:				
	I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:				
	a) cereali schiacciati:				
	1. di orzo	16.950,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
	2. di avena	13.560,00	14.240,00	14.240,00	14.240,00
	b) fiocchi:				
	1. di orzo	8.475,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	2. di avena	6.780,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00
	II. di altri cereali:				
	a) di frumento	58.986,00	61.944,00	61.944,00	61.944,00
	c) di granturco	23.730,00	24.920,00	24.920,00	24.920,00
	d) di sorgo	13.560,00	14.240,00	14.240,00	14.240,00
	F. Agglomerati (« pellets »):				
	I. di frumento	58.986,00	61.944,00	61.944,00	61.944,00
	III. di orzo	16.950,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
	IV. di avena	13.560,00	14.240,00	14.240,00	14.240,00
	V. di granturco	23.730,00	24.920,00	24.920,00	24.920,00
	VI. di riso	138.312,00	145.248,00	145.248,00	145.248,00
	IX. di sorgo	13.560,00	14.240,00	14.240,00	14.240,00
	G. Germi di cereali, anche sfarinati:				
	I. di frumento	58.986,00	61.944,00	61.944,00	61.944,00
	II. altri	23.730,00	24.920,00	24.920,00	24.920,00
11.07	Malto, anche torrefatto:				
	A. non torrefatto:				
	I. di frumento (grano):				
	a) presentato sotto forma di farina	29.493,00	30.972,00	30.972,00	30.972,00
	b) altro	29.493,00	30.972,00	30.972,00	30.972,00
	II. altro:				
	a) presentato sotto forma di farina	8.475,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	b) non nominato	8.475,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	B. torrefatto	8.475,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
23.02	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:				
	A. di cereali:				
	I. di granturco o di riso:				
	a) aventi tenore in amido inferiore od uguale al 35 % in peso	8.136,00	8.544,00	8.544,00	8.544,00
	b) altri:				
	1. aventi tenore in amido superiore od uguale al 35 % ed inferiore od uguale al 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	8.136,00	8.544,00	8.544,00	8.544,00
	2. non nominati	8.136,00	8.544,00	8.544,00	8.544,00
	II. di altri cereali:				
	a) aventi tenore di amido inferiore od uguale a 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso	8.136,00	8.544,00	8.544,00	8.544,00
	b) altri	8.136,00	8.544,00	8.544,00	8.544,00

(1) S'intende per sementi ufficialmente certificate, le sementi contenute negli imballaggi ufficialmente chiusi e ufficialmente contrassegnati come « sementi di base » o « sementi certificate della prima riproduzione » o « sementi certificate della seconda riproduzione ».

(5264)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi all'esportazione nel settore del riso applicabili dall'8 febbraio 1974 all'11 aprile 1974, a norma dei regolamenti (CEE) n. 322/74, n. 386/74, n. 438/74, n. 493/74, n. 545/74, n. 590/74, n. 635/74, n. 700/74 e n. 798/74

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'8-2-1974 al 7-3-1974	dall'8-3-1974 al 28-3-1974	dal 29-3-1974 al 4-4-1974	dal 5-4-1974 all'11-4-1974
10.06-A-I-a	10.06-210	Risone a grani tondi, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	28.480,00	24.920,00	17.800,00	14.240,00
10.06-A-I-b	10.06-230	Risone a grani lunghi, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	28.480,00	24.920,00	17.800,00	14.240,00
10.06-A-II-a	10.06-250	Riso semigreggio a grani tondi	28.480,00	24.920,00	17.800,00	14.240,00
10.06-A-II-b	10.06-270	Riso semigreggio a grani lunghi	28.480,00	24.920,00	17.800,00	14.240,00
10.06-B-I-a	10.06-410	Riso semilavorato a grani tondi	35.600,00	28.480,00	21.360,00	17.800,00
10.06-B-I-b	10.06-430	Riso semilavorato a grani lunghi	35.600,00	28.480,00	21.360,00	14.240,00
10.06-B-II-a	10.06-450	Riso lavorato a grani tondi	35.600,00	28.480,00	21.360,00	17.800,00
10.06-B-II-b	10.06-470	Riso lavorato a grani lunghi	35.600,00	28.480,00	21.360,00	14.240,00
10.06-C	10.06-500	Rotture di riso	14.240,00	14.240,00	14.240,00	10.680,00
11.01-F	11.01-920	Farina di riso	—	—	—	—
11.02-A-VI	11.02-130	Semole e semolini di riso	15.094,40	15.094,40	15.094,40	10.822,40
11.02-E-II-e-1	11.02-893	Fiocchi di riso	19.936,00	19.936,00	19.936,00	10.680,00
11.08-A-II	11.08-200	Amido di riso	—	—	—	—

(1) S'intende per sementi ufficialmente certificate, le sementi contenute negli imballaggi ufficialmente chiusi e ufficialmente contrassegnati come « sementi di base » o « sementi certificate della prima riproduzione » o « sementi certificate della seconda riproduzione ».

(6412)

Prelievi all'esportazione nel settore del riso applicabili dal 12 aprile 1974 al 21 luglio 1974, a norma dei regolamenti (CEE) n. 865/74, n. 916/74, n. 990/74, n. 1082/74, n. 1157/74, n. 1238/74, n. 1286/74, n. 1339/74, n. 1421/74, n. 1480/74, n. 1544/74, n. 1628/74, n. 1739/74, n. 1804/74 e n. 1873/74.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 12- 4-1974 al 18- 4-1974	dal 19- 4-1974 al 2- 5-1974	dal 3- 5-1974 al 4- 7-1974	dal 5- 7-1974 al 21- 7-1974
10.06-A-I-a	10.06-210	Risone a grani tondi, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	14.240,00	10.680,00	5.696,00	5.696,00
10.06-A-I-b	10.06-230	Risone a grani lunghi, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	14.240,00	10.680,00	7.120,00	7.120,00
10.06-A-II-a	10.06-250	Riso semigreggio a grani tondi . . .	14.240,00	14.240,00	8.544,00	7.120,00
10.06-A-II-b	10.06-270	Riso semigreggio a grani lunghi . .	14.240,00	10.680,00	5.696,00	5.696,00
10.06-B-I-a	10.06-410	Riso semilavorato a grani tondi . .	17.800,00	14.240,00	10.680,00	8.544,00
10.06-B-I-b	10.06-430	Riso semilavorato a grani lunghi . .	14.240,00	10.680,00	7.120,00	7.120,00
10.06-B-II-a	10.06-450	Riso lavorato a grani tondi . . .	17.800,00	14.240,00	10.680,00	8.544,00
10.06-B-II-b	10.06-470	Riso lavorato a grani lunghi . . .	14.240,00	10.680,00	7.120,00	7.120,00
10.06-C	10.06-500	Rotture di riso	10.680,00	10.680,00	8.544,00	8.544,00
11.01-F	11.01-920	Farina di riso	—	—	—	—
11.02-A-VI	11.02-130	Semole e semolini di riso	10.680,00	10.680,00	8.544,00	8.544,00
11.02-E-II-e-1	11.02-893	Fiocchi di riso	10.680,00	10.680,00	8.544,00	8.544,00
11.08-A-II	11.08-200	Amido di riso	—	—	—	—

(1) S'intende per sementi ufficialmente certificate, le sementi contenute negli imballaggi ufficialmente chiusi e ufficialmente contrassegnati come « sementi di base » o « sementi certificate della prima riproduzione » o « sementi certificate della seconda riproduzione ».

(7171)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Rinvio delle prove scritte del concorso a quattro posti di referendario del Consiglio di Stato

Le prove scritte del concorso a quattro posti di referendario del Consiglio di Stato, bandito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 agosto 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 2 ottobre 1973, che dovevano aver luogo a Roma nell'aula magna dell'Ateneo antoniano (collegio internazionale S. Antonio), viale Manzoni n. 1, nei giorni 14, 15, 16, 18 e 19 ottobre 1974, sono rinviate a data da destinarsi.

(7926)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO

Concorso pubblico, per esami, a tre posti di consigliere, qualifica iniziale della categoria direttiva

Art 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a tre posti di consigliere, qualifica iniziale della categoria direttiva presso la sede centrale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro.

Non potranno essere prese in considerazione domande di trasferimento di sede presentate nei primi cinque anni di servizio.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 3 del presente bando per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, scienze sociali;

b) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 32.

Tale limite è elevato: 1) di due anni per i concorrenti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso; 2) un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite, valgono, in quanto applicabili le vigenti disposizioni di legge;

c) cittadinanza italiana;

d) buona condotta civile e morale;

e) immunità da condanne e precedenti penali;

f) idoneità fisica all'impiego.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica amministrazione, per aver conseguito l'impiego medesimo mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere indirizzate alla sede centrale dell'A.N.M.I.L. Servizio affari generali e personale, Roma, via S. Tommaso d'Aquino n. 11-A e dovranno essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di cui sopra potranno essere inviate per il tramite degli uffici postali ovvero consegnate, durante il normale orario di lavoro, direttamente alla sede centrale dell'Associazione Servizio personale e affari generali.

Le domande di ammissione, redatte in carta da bollo, si considerano prodotte in tempo utile ove risultino spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per le domande consegnate direttamente agli uffici dello ente, per le quali sarà rilasciata ricevuta, la data di ricezione è quella risultante dal timbro datario apposto dagli uffici medesimi.

Non è consentito l'inoltro o la presentazione delle domande ad altre amministrazioni od uffici diversi dall'A.N.M.I.L.

Nelle domande, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) la data ed il luogo di nascita.

I concorrenti che abbiano superato il trentaduesimo anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei titoli indicati alla lettera *b*) del precedente art. 2 sono tenuti, ai fini dell'ammissione ai concorso ad indicarli;

c) la residenza;

d) il diploma di laurea posseduto con l'indicazione della università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite e i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione;

h) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

i) l'indirizzo, comprensivo del numero di codice di avviamento postale, al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso;

l) di essere a conoscenza che non saranno prese in considerazione domande di trasferimento di sede presentate nei primi cinque anni di servizio;

m) l'esplicito impegno a raggiungere, in caso di nomina, la sede indicata nell'art. 1 del presente bando.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dello ente il visto potrà essere apposto dal dirigente l'unità burocratica di appartenenza. Per gli aspiranti che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

La firma potrà altresì essere autenticata da un funzionario dell'ente all'uopo delegato quando la domanda venga presentata personalmente dal candidato.

L'ente non assume nessuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali nè per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte dei candidati, nè di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 4.

Il presidente dell'ente procederà alla nomina della commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 3 del regolamento organico del personale dell'A.N.M.I.L.

Art. 5.

Ai candidati ammessi al concorso sarà data comunicazione diretta, a mezzo lettera raccomandata non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove scritte, del luogo, della data e dell'ora in cui saranno effettuate le prove stesse.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto privato;

2) diritto del lavoro e delle assicurazioni sociali.

Per ciascuna prova scritta è stabilita la durata di otto ore.

La prova orale oltre che sulle anzidette materie, verterà sul diritto amministrativo.

Le materie e gli argomenti sui quali verteranno le anzidette prove sono indicati nei programmi acclusi al presente bando.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato tempestivamente ai singoli candidati.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La commissione esaminatrice disporrà di dieci punti per ciascuna prova scritta e di dieci per la prova orale.

Art. 6.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di 6/10.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione a mezzo lettera raccomandata con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, almeno 20 (venti) giorni prima di quello in cui dovranno sostenere la prova stessa.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso, nel medesimo giorno, all'albo dell'ente.

Art. 7.

Ai candidati che avranno superato la prova orale sarà data comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ritorno con l'invito a trasmettere all'A.N.M.I.L. - Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti dal giorno successivo a quello di ricevimento della lettera stessa, i sottoelencati documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli che danno diritto, ai sensi delle disposizioni di legge in materia, a precedenza e preferenza di nomina:

A) per la precedenza:

invalidi del lavoro, invalidi di guerra, invalidi per fatto di guerra, invalidi per servizio, invalidi civili, sordumuti, orfani e vedove di guerra o per fatto di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, profughi.

Per i suddetti titoli è richiesto il certificato rilasciato dallo ufficio provinciale del lavoro, di data non anteriore ad un mese da quello di presentazione, attestante l'iscrizione negli elenchi dei disoccupati istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

B) per la preferenza:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione; oppure: copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti: decreto di concessione della pensione di guerra; oppure: certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, direzione generale delle pensioni di guerra; oppure: dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra;

3) mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra: documentazione come al n. 2);

4) mutilati ed invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione; oppure: certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilati ed invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 ed il grado di riduzione della capacità lavorativa; oppure: dichiarazione dello I.N.A.I.L. da cui risulti la natura dell'invalidità ed il grado di riduzione della capacità lavorativa;

6) orfani di guerra (ed equiparati): attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfani di caduti per fatto di guerra: documentazione come al n. 6);

8) orfani di caduti per servizio: certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142; oppure: dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per cause di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

9) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851; oppure: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

10) feriti in combattimento: originale o copia autenticata del brevetto; oppure: copia autenticata dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

11) *a*) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra: originale o copia autenticata del brevetto; oppure: copia autenticata dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

12) figli di mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti: uno dei due documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

13) figli di mutilati ed invalidi per fatto di guerra: uno dei due documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

14) figli di mutilati ed invalidi per servizio: uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

15) figli di mutilati ed invalidi del lavoro: uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con lo invalido;

16) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili di caduti in guerra:

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 348;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile di caduto in guerra;

17) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra: documentazione come al n. 16);

18) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio:

a) per le vedove: dichiarazione di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dalla amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestava servizio, attestante la condizione della concorrente; oppure: certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri o le sorelle vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

19) madri e vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili, di caduti sul lavoro:

a) per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851; oppure: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro unitamente ad un certificato anagrafico di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione);

20) combattenti e categorie assimilate o equiparate:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare semprechè detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autenticata di uno di questi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri e delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi);

21) coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia in data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione;

22) mutilati ed invalidi civili: verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente, comporteranno, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 8.

Per il concorso indicato all'art. 1 del presente bando sarà formata una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva che risulterà, per ciascun candidato, sommando la media dei punti riportati nelle prove scritte con il punto della prova orale.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi del lavoro;
3) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
4) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
5) i mutilati ed invalidi per servizio;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti sul lavoro;
9) gli orfani dei caduti per servizio;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti e coloro che a questi siano assimilati od equiparati (profughi, reduci dalla deportazione o dall'internamento, etc.);
21) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
22) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titolo la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniuge con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Art. 9.

La graduatoria di cui al precedente art. 8 sarà sottoposta all'approvazione del comitato centrale dell'A.N.M.I.L., il quale, tenuto conto delle precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in favore delle varie categorie di beneficiari, dichiarerà il vincitore del concorso e provvederà alla loro nomina in ruolo sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 nonchè dell'esito favorevole del periodo di prova.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso e nominati in ruolo dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

a) diploma di laurea posseduto in originale o copia autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

b) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari di cui all'art. 2, lettera *b*), del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui all'articolo 7 del presente bando, dovranno essere prodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 7;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il circondario del tribunale di origine;

f) certificati dei carichi pendenti, su carta da bollo, rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati dalla procura e pretura della precedente residenza;

g) certificato su carta da bollo, rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego cui aspira. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per i concorrenti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio ed invalidi del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, numero 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dello art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo

esame obiettivo anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti o che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, e successive modificazioni, da cui risulti che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti o che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

L'ente ha la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, per l'accertamento dei requisiti dell'idoneità fisica all'impiego;

h) documento aggiornato comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare provvisti di bollo sul primo foglio e su ogni altro foglio matricolare ovvero per coloro che non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

i) i seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato del casellario giudiziale;
4) certificato medico;
5) certificato dei carichi pendenti.

Art 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di consigliere e con il trattamento economico iniziale spettante a tale qualifica.

I vincitori che nel termine stabilito dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro non assumano servizio presso la sede di lavoro loro assegnata, verranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Superato con esito favorevole il suddetto periodo di prova, il comitato centrale delibera la loro nomina in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova verrà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente provvedimento è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzione riservati agli invalidi ed agli altri aventi diritto con la legge 2 aprile 1968, n. 482.

Roma, addì 20 luglio 1974

Il presidente: MARINELLO

Schema di domanda

RACCOMANDATA R.R.

All'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro - Servizio affari generali e personale - Via S. Tommaso d'Aquino, 11/A - 00136 ROMA

Oggetto: Concorso pubblico a tre posti di consigliere.

Il sottoscritto . . . nato a . . (provincia di . .) il . . . (1) e residente in . . . . (provincia di . .) via . n. . . codice postale n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a tre posti di consigliere, qualifica iniziale della categoria direttiva presso l'A.N.M.I.L., di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 256 del 2 ottobre 1974.

Il sottoscritto dichiara sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (2);

c) di non avere procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito il . . . . . presso . . . .;

e) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . .;

f) di avere/non avere prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni (nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti).

Il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'ente da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità.

Indirizzo . . . .

. . . . (4)
(firma)

. . . .
(luogo e data)

---

(1) Coloro che hanno superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(4) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, per i dipendenti dell'ente la firma dovrà essere vistata dal dirigente l'unità funzionale di appartenenza. Per gli aspiranti in servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza. La firma potrà essere altresì autenticata da un funzionario dell'ente all'uopo delegato quando la domanda venga presentata personalmente dal candidato.

PROGRAMMA DI ESAME

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in una orale.

PROVE SCRITTE

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie: diritto privato e diritto del lavoro e delle assicurazioni sociali.

Diritto privato:

diritto soggettivo e diritto oggettivo; fonti del diritto; efficacia e limiti della legge nel tempo e nello spazio; interpretazione delle norme giuridiche; acquisto, modificazione ed estinzione dei diritti soggettivi;

le persone fisiche; domicilio e residenza; capacità giuridica e di agire; assenza e dichiarazione di morte presunta della persona fisica; parentela e affinità;

le persone giuridiche e le associazioni non riconosciute;

il fatto giuridico, l'atto giuridico, il rapporto giuridico; il negozio giuridico; elementi e distinzioni; la volontà negoziale e la rappresentanza; i vizi della volontà e le cause di divergenza tra volontà e dichiarazione; l'oggetto, la causa, la forma del negozio giuridico; invalidità ed inefficacia;

diritti della personalità;

diritto di famiglia;

diritto delle successioni per causa di morte;

il diritto di proprietà; i diritti reali su cose altrui; usufrutto, uso, abitazione, servitù prediali, superficie ed enfiteusi; comunione e condominio; i modi di acquisto della proprietà e degli altri diritti reali; i diritti reali di garanzia; il possesso e le azioni possessorie;

le obbligazioni: concetto, elementi e specie delle obbligazioni; fonti delle obbligazioni; modificazioni; modi di estinzione;

il contratto in generale; compravendita, locazione, appalto, mandato, agenzia, trasporto, assicurazione, transazione; nozioni su altri contratti tipici;

i negozi unilaterali con particolare riguardo ai titoli di credito;

la responsabilità da fatto illecito;

nozioni generali sull'impresa, sulle società e sulle procedure concorsuali;

la tutela dei diritti: la trascrizione, la prova dei fatti giuridici, la tutela giurisdizionale dei diritti, prescrizione e decadenza.

Diritto del lavoro e delle assicurazioni sociali:

concetto, carattere e fonti del diritto del lavoro;

l'organizzazione professionale, i sindacati, origini e funzioni; la libertà sindacale. Il contratto collettivo di lavoro. Il diritto di sciopero e la serrata. Conflitti collettivi e controversie collettive. Controversie giuridiche e controversie economiche;

lavoro e impresa. Il contratto di lavoro: origine, formazione e struttura. Requisiti soggettivi e oggettivi. Efficacia e validità del contratto;

il rapporto di lavoro: struttura del rapporto. La prestazione di lavoro. Luogo e tempo della prestazione. La retribuzione: nozione. Le varie forme della retribuzione. I diritti e i doveri del prestatore di lavoro;

la disciplina amministrativa del lavoro. Nozioni generali. Limitazioni alla formazione, allo svolgimento e alla estinzione del rapporto di lavoro;

estinzione del rapporto di lavoro;

garanzie e disposizione dei diritti del prestatore di lavoro;

la funzione sociale dello Stato; beneficienza, previdenza e sicurezza sociale. Diritto delle assicurazioni sociali. Oggetto e fondamento delle assicurazioni sociali. Le assicurazioni sociali e le assicurazioni di diritto privato;

fonti delle assicurazioni sociali; natura e caratteristiche dei rischi tutelati dalle assicurazioni sociali. I soggetti delle assicurazioni sociali. Natura giuridica degli enti previdenziali;

i mezzi finanziari delle assicurazioni sociali. Natura giuridica del contributo previdenziale. Forme di riscossione dei contributi;

le prestazioni Natura giuridica della prestazione. Forme e modalità di conseguimento;

le varie forme di assicurazione sociale, origine e sviluppo. L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le assicurazioni contro l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi e le malattie. L'assicurazione contro la disoccupazione involontaria. La Cassa per l'integrazione dei guadagni per gli operai dell'industria. L'assicurazione per la maternità. Gli assegni familiari;

organi di vigilanza e tutela: l'ispettorato del lavoro, i patronati di assistenza del lavoratore;

inosservanza delle norme di legislazione sociale: responsabilità penale, civile, amministrativa;

lo statuto dei lavoratori:

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sul diritto amministrativo:

lo Stato: concetto ed elementi; i poteri dello Stato; la pubblica amministrazione in senso soggettivo ed oggettivo; oggetto, limiti e metodo della scienza del diritto amministrativo; posizione del diritto amministrativo nel sistema generale del diritto; la scienza dell'amministrazione;

le norme del diritto amministrativo: le norme dello Stato, le norme dei soggetti d'autonomia, le norme interne;

i soggetti del diritto amministrativo: soggetti attivi e passivi;

i soggetti attivi della potestà amministrativa: Stato e persone giuridiche pubbliche; autonomia, autarchia, autogoverno; organi delle persone giuridiche pubbliche;

i soggetti passivi della potestà amministrativa;

gli oggetti del diritto amministrativo: beni demaniali e patrimoniali. Nozioni sull'espropriazione per pubblica utilità;

le situazioni giuridiche soggettive e i rapporti di diritto amministrativo, diritti e interessi; i doveri pubblici, i rapporti giuridici;

i fatti giuridici di diritto amministrativo: i fatti naturali; i fatti dei soggetti attivi della pubblica amministrazione; i fatti dei soggetti passivi della pubblica amministrazione;

gli atti amministrativi: nozioni, elementi essenziali e accidentali dell'atto amministrativo; gli atti amministrativi negoziali e non negoziali; il procedimento amministrativo; l'efficacia e l'esecutorietà degli atti amministrativi;

invalidità degli atti amministrativi: le varie specie di invalidità degli atti amministrativi, i concetti di atto illecito, illegittimo, inopportuno; gli atti amministrativi nulli, gli atti annullabili e quelli viziati nel merito; la sanabilità degli atti amministrativi;

i contratti dello Stato;

la responsabilità nel diritto amministrativo: concetto e diversi tipi di responsabilità; la responsabilità della pubblica amministrazione e verso la pubblica amministrazione;

l'organizzazione amministrativa. L'amministrazione dello Stato; attiva, consultiva, di controllo. Gli enti pubblici territoriali e non territoriali;

il rapporto di pubblico impiego. Elementi del rapporto e natura dell'atto sostitutivo. Gli impieghi civili dello Stato: diritti e doveri, sanzioni disciplinari, modificazione ed estinzione del rapporto d'impiego, la riammissione in servizio. Gli impiegati degli enti pubblici;

l'espropriazione per pubblica utilità e le occupazioni temporanee;

la giustizia amministrativa: nozioni generali e cenni storici;

la tutela dei diritti dinanzi alla giurisdizione ordinaria: competenza e poteri del giudice ordinario nelle controversie amministrative. Obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato dei tribunali;

ricorsi amministrativi;

la giurisdizione amministrativa: la tutela degli interessi legittimi, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Il procedimento dinanzi al Consiglio di Stato. Il Consiglio di giustizia amministrativa;

le giurisdizioni speciali: la Corte dei conti e la giurisdizione delle acque pubbliche;

i conflitti di attribuzione.

(7457)

Concorso pubblico, per esami, a quattro posti nella qualifica iniziale del ruolo d'ordine di categoria esecutiva.

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a quattro posti nella qualifica iniziale del ruolo d'ordine di categoria esecutiva, presso l'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro così ripartiti:

a) Sezione provinciale di Firenze: 1 posto;

b) Sezione provinciale di Cosenza: 1 posto;

c) Sezione provinciale di Pistoia: 1 posto;

d) Roma - Sede centrale: 1 posto.

Nei primi cinque anni di servizio non potranno essere accolte domande di trasferimento dalla residenza di prima destinazione.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 4 del presente bando per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

B) Età non inferiore ai diciotto anni e non superiore al trentadue.

Tale limite è elevato:

1) di due anni per i concorrenti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

3) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se siano successivamente intervenuti amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

4) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra;

5) a quarant'anni:

a) per coloro che abbiano riportato, a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Le elevazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) sono cumulabili tra loro e con quella indicata al punto 4), purchè complessivamente non si superino i quarant'anni di età.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944); l'elevazione del predetto limite corrispondente a tale periodo è cumulabile con quelle di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) purchè complessivamente non si superino i quarant'anni di età.

C) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Buona condotta civile e morale.

E) Immunità da condanne e precedenti penali.

F) Idoneità fisica all'impiego.

G) Posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Il possesso del requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio.

Art. 3.

Si prescinde dal limite massimo dell'età nei confronti del personale in servizio presso l'A.N.M.I.L. alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, con rapporto d'impiego di ruolo e con rapporto d'impiego non di ruolo a tempo indeterminato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema allegato al presente bando, indirizzate all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro - Servizio affari generali e personale - Via S. Tommaso d'Aquino n. 11/A, Roma, dovranno essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di cui sopra potranno essere inviate per il tramite degli uffici postali ovvero consegnate durante il normale orario di lavoro direttamente all'A.N.M.I.L. - Servizio affari generali e personale.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile ove risultino spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per le domande consegnate direttamente agli uffici della Associazione per le quali sarà rilasciata ricevuta, la data di ricezione è quella risultante dal timbro datario appostovi dagli uffici medesimi.

Nelle domande, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) la data ed il luogo di nascita.

I concorrenti che abbiano superato il trantaduesimo anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei titoli indicati nella lettera *B)* del precedente art. 2, sono tenuti, ai fini dell'ammissione al concorso, ad indicarli;

c) la residenza;

d) il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado posseduto con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite e i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

l) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte pervenire le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso;

m) di essere a conoscenza che non saranno prese in considerazione domande di trasferimento di sede presentate nei primi cinque anni di servizio;

n) l'esplicito impegno a raggiungere, in caso di nomina le sezioni indicate nell'art. 1 del presente bando.

I candidati potranno indicare la propria preferenza in ordine alle sezioni previste dal presente bando di concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dell'Associazione il visto potrà essere apposto dal dirigente l'unità burocratica di appartenenza. Per gli aspiranti che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparente di appartenenza.

Art. 5.

La commissione esaminatrice sarà nominata dal presidente dell'ente, ai sensi dell'art. 3 del regolamento organico del personale.

Art. 6.

L'esame consta di una prova scritta, di una prova pratica di stenografia, di una prova pratica di dattilografia e di un colloquio:

a) *Prova scritta*:

svolgimento di un tema di carattere generale nel quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni dell'impiego cui aspirano.

b) *Prova pratica di stenografia*:

saggio di scrittura stenografica sotto dettatura e relativa trascrizione dattilografica.

c) *Prova pratica di dattilografia*:

saggio di copiatura.

d) *Colloquio*:

tale prova avrà per oggetto i seguenti argomenti:

1) diritti e doveri dell'impiegato;

2) elementi di educazione civica.

Art. 7.

Ai candidati ammessi al concorso sarà data comunicazione diretta, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, non meno di quindici giorni prima della prova scritta, del luogo, della data e dell'ora in cui tanto la prova scritta quanto quelle pratiche ed orale saranno tenute.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato, fotografia recente applicata sulla prescritta carta da bollo con firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Non sono ammessi altri documenti.

Art. 8.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sette decimi nella prova scritta e non meno di sei decimi in quelle pratiche.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione a mezzo lettera raccomandata con la indicazione del voto riportato nella prova scritta e nelle prove pratiche, almeno 20 (venti) giorni prima di quello in cui dovranno sostenere le prove stesse.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso nel medesimo giorno all'albo della sede centrale.

Per lo svolgimento delle prove d'esame e per gli adempimenti ad esso inerenti, saranno osservate, in quanto applicabili, le norme del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 9.

Ai candidati che avranno superato la prova orale sarà data comunicazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ritorno con l'invito a trasmettere all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti dal giorno successivo a quello di ricevimento della lettera stessa, i sottoelencati documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli che danno diritto, ai sensi delle disposizioni di legge in materia, a precedenza e preferenza della nomina:

a) insigniti della medaglia al valor militare: brevetto in originale o in copia autenticata;

b) mutilati e invalidi di guerra o della lotta di liberazione ex combattenti, mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra ed appartenenti a categorie assimilate: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

c) mutilati ed invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale sono provvisti oppure l'estratto del referto medico-collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità oppure il mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione da cui dipendenvano all'atto in cui contrassero l'invalidità;

d) mutilati ed invalidi del lavoro: certificato in bollo rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

e) orfani di caduti in guerra o nella lotta di liberazione o per fatti di guerra e categorie assimilate: certificato in bollo del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

f) orfani di caduti per servizio: dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio, attestante che questi è deceduto per cause di servizio;

g) orfani di caduto sul lavoro: certificato in bollo rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

h) feriti in combattimento ed insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: documento di concessione in originale o in copia autenticata;

i) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita di almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra;

l) figli di mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera *b*): certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore invalido o mutilato, oppure uno dei documenti indicati nella precedente lettera *b*);

m) figli dei mutilati ed invalidi per servizio: certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il genitore mutilato o invalido fruisce di pensione, oppure uno dei documenti nella precedente lettera *c*);

n) figli di mutilati e degli invalidi del lavoro: certificato in bollo rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

o) madri e sorelle, vedove o nubili, dei caduti di cui alle precedenti lettere *e*) ed *f*), nonchè madri, mogli e sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra: certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra non rimaritate presenteranno l'apposito mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648. Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio presenteranno la relativa dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

p) madri, vedove non rimaritate, sorelle vedove o nubili, di caduti sul lavoro: certificato in bollo rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

q) ex combattenti od appartenenti a categorie assimilate: prescritta dichiarazione integrativa in bollo dei servizi prestati in zone ad operazione. Reduci dalla deportazione o dall'internamento ed appartenenti ad una delle categorie di profughi indicate dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni: apposite attestazioni in bollo rilasciate dal prefetto della provincia in cui risiedono. Connazionali rimpatriati di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione della loro qualità di rimpatriati rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

r) coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

s) mutilati e invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539: certificato di iscrizione nel relativo ruolo, in bollo, rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

I candidati che abbiano titolo a fruire dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, art. 12, ultimo comma, dovranno produrre il certificato di iscrizione negli appositi elenchi di cui all'art. 19 della legge medesima, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

I concorrenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), *l*), *m*), *n*), *o*), *p*), dovranno aver cura, a pena di decadenza dai suddetti benefici, di documentare il relativo rapporto di parentela.

Art. 10.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi compreso quanto disposto dall'art. 12, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 432.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che abbiano superato la prova scritta e quella orale.

La graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con deliberazione del comitato centrale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione allo impiego.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il presidente dell'Associazione, su conforme deliberazione del comitato centrale, ha facoltà di procedere nel termine di sei mesi ad altrettante nomine secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di cui al precedente art. 7 saranno invitati con raccomandata con avviso di ritorno a far pervenire all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro Servizio affari generali e personale, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto, ovvero copia autenticata a norma di legge;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine. I candidati che beneficiano delle

disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei rispettivi requisiti ove non abbiano già trasmesso detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza di cui al precedente art. 6;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificati dei carichi pendenti, su carta da bollo, rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e pretura della precedente residenza;

7) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare, o dal medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di costituzione sana e fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre. Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi la attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre. Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, o invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i concorrenti per i quali ritenga necessario l'accertamento;

8) documento in carta da bollo aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta da parte dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Art. 12.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di applicato di 3ª classe e con il trattamento economico iniziale spettante a tale qualifica.

I vincitori che, nel termine stabilito dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, non assumano servizio presso la sede di lavoro loro assegnata, verranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Superato con esito favorevole il suddetto periodo di prova, il comitato centrale delibera la loro nomina in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole il suddetto periodo di prova verrà prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente provvedimento è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzione riservati agli invalidi ed agli altri aventi diritto con la legge 2 aprile 1968, n. 482.

Roma, addì 20 luglio 1974

Il presidente: MARINELLO

Schema di domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 700)

All'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro - Servizio affari generali e personale - Via S. Tommaso d'Aquino, 11/A - ROMA

Il sottoscritto . . . . (cognome e nome in carattere stampatello) nato a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . (1) e residente in . . . . . . (provincia di . . . .), via . . . . n. . . codice postale n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a posti nella qualifica iniziale del ruolo d'ordine di categoria esecutiva, di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 256 del 2 ottobre 1974.

A tal fine il sottoscritto dichiara altresì sotto la propria responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

c) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (4);

d) di essere in possesso del diploma di . . . . . conseguito il . . . . . . presso . . . . . .;

e) di avere/non avere prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni (nel caso affermativo indicare quali, specificandone le cause di risoluzione dei singoli rapporti);

f) di essere nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . .

Il sottoscritto fa presente che in caso di nomina preferirebbe essere destinato alla sezione di . . . .

Il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni ed esonera l'Associazione da qualsiasi responsabilità.

Indirizzo . . . .

Luogo e data . . . . . .

Firma
. . . . (4)

---

(1) Coloro che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) Coloro che abbiano precedenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(4) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dell'Associazione la firma potrà essere vistata dal dirigente l'unità funzionale di appartenenza.

Per gli aspiranti in servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità di appartenenza.

(7458)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Rinvio della prova scritta e della prova scrittografica del concorso a milleottocentocinquantatre cattedre per l'insegnamento di applicazioni tecniche femminili (classe II).

La prova scritta e la prova scrittografica del concorso a milleottocentocinquantatre cattedre per l'insegnamento di applicazioni tecniche femminili (classe II), indetto con decreto ministeriale 5 maggio 1974, già fissate per i giorni 4 e 5 ottobre 1974, sono rinviate rispettivamente ai giorni 19 e 20 novembre 1974, con inizio alle ore 8.

Restano fermi i giorni già fissati per le prove relative a tutti gli altri concorsi.

(7984)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 10 giugno 1974, n. **14**.

Integrazione della legge regionale 31 luglio 1970, n. 26, concernente l'estensione degli assegni familiari agli artigiani.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 15 *giugno* 1974)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ad integrazione degli stanziamenti iscritti nel bilancio della Regione per le finalità della legge regionale 31 luglio 1970, numero 26, concernente l'estensione degli assegni familiari agli artigiani, e relativi agli anni finanziari 1970, 1971 e 1972, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1974.

Art. 2.

All'onere di lire 2.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si fa fronte utilizzando parte dell'avanzo finanziario accertato con il rendiconto generale consuntivo della Regione per l'anno finanziario 1972, approvato con la legge regionale 21 dicembre 1973, n. 52.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 10 giugno 1974

BONFIGLIO

D'ACQUISTO

LEGGE 10 giugno 1974, n. **15**.

Interventi finanziari in favore del Centro di cultura scientifica « Ettore Majorana » con sede in Erice.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 15 *giugno* 1974)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere al centro di cultura scientifica « Ettore Majorana » con sede in Erice, di cui alla legge regionale 23 marzo 1967, n. 26, un contributo straordinario di lire 500 milioni per l'adattamento e per l'ampliamento di locali già esistenti e per l'acquisto di aree e per la costruzione di nuovi locali, oltre che per le attrezzature necessarie.

Il contributo annuo autorizzato con l'art. 3 della legge regionale 23 marzo 1967, n. 26, è elevato di lire 200 milioni da destinare allo svolgimento delle attività del centro.

Art. 2.

All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio in corso, si fa fronte utilizzando parte dell'avanzo finanziario accertato con il rendiconto generale consuntivo della Regione per l'anno finanziario 1972, approvato con la legge regionale 21 dicembre **1973**, n. 52.

All'onere annuo di lire 200 milioni ricadente nell'anno finanziario 1975 e successivi si fa fronte con parte delle disponibilità derivanti dalla cessazione della spesa autorizzata con lo art. 22 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, modificata dalla legge regionale 28 dicembre 1961, n. 32.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 10 giugno 1974

BONFIGLIO

AVOLA

LEGGE 10 giugno 1974, n. **16**.

Provvidenze in favore degli operai contrattisti dei Cantieri navali del Tirreno e riuniti di Palermo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 15 *giugno* 1974)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad istituire corsi di formazione professionale riservati agli operai contrattisti dei Cantieri navali del Tirreno e riuniti di Palermo che non hanno potuto trovare occupazione presso il cantiere di Palermo in conseguenza del fortunale del 25 ottobre 1973.

La partecipazione ai detti corsi è riservata ai contrattisti che, avviati al lavoro nell'anno 1973, abbiano prestato servizio per almeno 150 giorni, anche non continuativi, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1970 ed il 31 dicembre 1973 ed a quelli che, pur non avendo lavorato nell'anno 1973, hanno prestato servizio per almeno 13 mesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1970 ed il 31 dicembre 1972.

Art. 2.

I corsi hanno la durata di 180 giorni lavorativi e la loro gestione è affidata dall'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione a centri di addestramento professionale, enti, associazioni o società che posseggano i requisiti tecnici idonei ad assolvere tali compiti.

Per il miglior andamento dei corsi di cui all'art. 1 della presente legge, gli enti gestori sono tenuti:

a) a concordare, prima dell'inizio dei corsi, con i Cantieri navali del Tirreno e riuniti di Palermo i programmi didattici;

b) ad utilizzare le attrezzature ed il materiale didattico che i predetti Cantieri, compatibilmente alle proprie esigenze tecnico-produttive, ritengono opportuno mettere a disposizione per le esercitazioni pratiche.

Art. 3.

Ai lavoratori che frequentano i corsi di cui ai precedenti articoli è dovuto un assegno di L. 5.000 per ogni giorno di presenza.

Inoltre, ai suddetti lavoratori è corrisposta una indennità « una tantum » di L. 100.000 pro-capite.

I lavoratori che superano positivamente il corso acquisiscono titolo preferenziale rispetto a quelli previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia di collocamento per il loro avvio ai Cantieri navali del Tirreno e riuniti di Palermo, sia per rapporti di lavoro a tempo determinato, sia per rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Il titolo preferenziale di cui al precedente comma è acquisito anche dai contrattisti partecipanti ai corsi che, previa opportuna prova di idoneità, siano assunti dal Cantiere navale di Palermo, prima della chiusura dei corsi stessi.

Art. 4.

Per la liquidazione dell'assegno giornaliero di cui al primo comma dell'art. 3 della presente legge, l'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare agli enti gestori, ed a carico del fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, le somme occorrenti dietro presentazione di fogli paga quindicinali.

Per la liquidazione dell'indennità «una tantum» di cui al secondo comma dell'art. 3 della presente legge, l'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione provvede ad emettere mandato collettivo di pagamento a carico del bilancio del fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati a favore degli istituti di credito ai quali è affidato il servizio di cassa del fondo stesso.

Art. 5.

Ai fini della determinazione delle somme occorrenti per la gestione dei corsi, comprendente spese per il trattamento economico del personale insegnante, amministrativo e di consulenza e relativi oneri sociali, ammortamento o affitto locali, spese di amministrazione e per materiale di consumo e didattico individuale, si fa riferimento ai parametri massimi di cui alla circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 16 del 9 ottobre 1973, i quali in ogni caso non possono essere superati.

Gli enti gestori sono tenuti ad assicurare ai partecipanti ai corsi il servizio di mensa.

A tal fine, per la determinazione del relativo onere finanziario, è calcolata la spesa giornaliera di L. 1.000 per ogni allievo.

Art. 6.

Le somme stanziate a favore degli enti di cui all'art. 2 della presente legge per lo svolgimento dei corsi programmati ed autorizzati sono accreditate all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo, il quale ne dispone l'erogazione agli stessi con i seguenti criteri:

50 per cento a comunicazione di avvenuto inizio dei corsi;

40 per cento su dichiarazione dell'ente debitamente sottoscritta attestante le spese sostenute a carico della prima erogazione;

10 per cento all'approvazione del rendiconto definitivo.

Il rendiconto definitivo deve essere presentato dagli enti gestori all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo, entro novanta giorni dalla chiusura dei corsi.

Art. 7.

L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a corrispondere ai lavoratori, che alla data del 25 ottobre 1973 risultavano occupati e che alla data dell'entrata in vigore della presente legge risultano sospesi o inoccupati, presso le imprese Accomando Vincenzo e Seminara Antonino, appaltatrici di lavori dei Cantieri navali del Tirreno e riuniti di Palermo, una indennità straordinaria di lire 200 mila.

Per la liquidazione dell'indennità prevista dal comma precedente, l'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione della provincia di Palermo la somma occorrente, a carico del fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati.

Il predetto ufficio dovrà presentare all'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, entro quindici giorni dall'avvenuto pagamento delle indennità spettanti i giustificativi di spesa.

Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo procederà nei confronti degli aventi diritto al relativo pagamento della indennità, dopo aver accertato lo stato di sospensione o di occupazione.

Art. 8.

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.280 milioni.

Detta somma sarà versata al fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

Art. 9.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974.

In dipendenza del precedente comma, l'elenco n. 4, allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974, è modificato come appresso:

SPESE IN CONTO CAPITALE

Cap. 20911. — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

	Importo dell'onere (in milioni di lire)
Partita che si riduce:	
Interventi nel settore del lavoro (in meno)	1.280
Partita che si aggiunge:	
Provvidenze in favore degli operai contrattisti dei Cantieri navali del Tirreno e riuniti di Palermo	1.280

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 10 giugno 1974

BONFIGLIO

D'ACQUISTO

(6839)

LEGGE 5 luglio 1974, n. **17**.

Integrazioni alla legge regionale 22 luglio 1972, n. 39, istitutiva degli asili-nido nella Regione siciliana.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 20 *luglio* 1974)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Norme concernenti la gestione ed il funzionamento degli asili-nido

Art. 1.

La gestione dell'asilo-nido è affidata ad un comitato nominato dal sindaco o dal presidente dell'assemblea consortile dei comuni ed è composto:

a) dal coordinatore dell'asilo-nido, membro di diritto;

b) da tre rappresentanti, di cui uno della minoranza, del consiglio di quartiere o, in mancanza, del consiglio comunale o della assemblea consortile, eletti preferibilmente in seno agli stessi organi;

c) da tre madri di famiglia, elette dalla assemblea delle famiglie utenti del servizio di asilo-nido;

d) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali territoriali maggiormente rappresentative.

Fa parte altresì del comitato, con voto consultivo, un rappresentante del personale addetto all'asilo-nido, eletto dal personale stesso.

Il comitato elegge, nel proprio seno, il presidente, scegliendolo tra i componenti indicati alle lettere *b*), *c*) e *d*).

I membri del comitato di gestione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I membri di cui alla lettera *c*) del primo comma del presente articolo decadono dalla carica quando cessano di usufruire del servizio dell'asilo-nido. L'assemblea delle famiglie provvede alla loro sostituzione.

Per la prima nomina del comitato i rappresentanti delle famiglie vengono scelti, mediante sorteggio, dal consiglio comunale o dall'assemblea consortile tra le famiglie che hanno inoltrato domanda di utenza.

Il comitato di gestione si riunisce almeno una volta al mese. Esso è convocato su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

Art. 2.

Il comitato di gestione ha i seguenti compiti:

a) predisporre i bilanci dell'asilo-nido;

b) adattare gli indirizzi pedagogici-assistenziali ed organizzativi fissati dal regolamento di cui al successivo art. 3;

c) decidere circa le domande di ammissione all'asilo-nido e formulare la graduatoria relativa a norma del successivo art. 4;

d) prendere in esame le osservazioni, i suggerimenti ed i reclami che siano presentati dagli utenti, assumendo le opportune iniziative. In ogni caso, ai reclami dovrà essere data risposta scritta.

Il comitato di gestione mantiene, avvalendosi anche dell'opera del personale di assistenza, un costante collegamento con l'assemblea delle famiglie utenti, della quale promuove la convocazione almeno due volte all'anno.

Art. 3.

L'assessorato regionale della sanità è incaricato di elaborare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno schema di regolamento per la gestione degli asili-nido.

Il regolamento è deliberato dal competente consiglio comunale o dall'assemblea consortile dei comuni, e deve prevedere in particolare:

a) norme per le attività ludiche per i divezzi, indispensabili per stimolare lo sviluppo psico-motorio;

b) norme per incontri periodici dei vari operatori con i genitori e per assicurare la effettiva partecipazione delle famiglie;

c) norme per l'istituzione e la tenuta delle cartelle sanitarie.

Art. 4.

Possono usufruire dell'asilo-nido tutti i bambini di età fino a tre anni le cui famiglie risiedano o prestino attività lavorativa nella zona che l'asilo stesso è destinato a servire.

L'ammissione dei bambini è disposta in base ad una graduatoria che viene formulata dal comitato di gestione, entro il 31 ottobre di ogni anno, tenuto conto delle situazioni familiari degli aspiranti.

L'ammissione è concessa per il periodo 1° novembre-31 ottobre e si intende prorogata fino alla scadenza di detto periodo per i bambini che compiono il terzo anno di età nel corso dello stesso.

Hanno titolo preferenziale all'ammissione i bambini che siano orfani, o figli di madri lavoratrici, o appartenenti a famiglie numerose, o figli di lavoratore iscritto nelle liste dei disoccupati, o figli di lavoratori emigrati all'estero in altre regioni, o figli di reclusi.

Non sono ammesse esclusioni per minorazioni psico-motorie e sensoriali.

Ai fini dell'ammissione agli asili-nido sono prese in considerazione, ogni anno, le domande presentate entro il 30 settembre.

La graduatoria degli ammessi è pubblicata mediante affissione nei locali dell'asilo-nido e all'albo pretorio del comune e può essere impugnata con ricorso da presentarsi al sindaco del comune o al presidente dell'assemblea consortile nel termine di venti giorni dalla data di pubblicazione.

Art. 5.

La frequenza all'asilo nido è gratuita e comprende il servizio di refezione.

L'asilo nido è aperto per l'intero anno solare ad eccezione dei giorni riconosciuti festivi e per un minimo di sette ore giornaliere.

L'orario giornaliero di frequenza all'asilo-nido viene stabilito con provvedimento del sindaco o del presidente dell'assemblea consortile, sentito il comitato di gestione, in relazione alle esigenze delle famiglie utenti e, in particolare, delle madri lavoratrici.

Il regolamento di gestione può prevedere la chiusura dell'asilo-nido per periodi non superiori a ventisei giorni feriali nell'anno solare.

Le tabelle dietetiche concernenti i pasti dei bambini sono fissate dall'unità sanitaria locale e, in via transitoria, fino alla istituzione di questa, dall'ufficio sanitario del comune in collaborazione con il consulente di cui al terzultimo comma del successivo art. 6.

TITOLO II

Norme concernenti il personale

Art. 6.

Il personale degli asili-nido dipende dal comune o dal consorzio di comuni ed è assunto mediante pubblico concorso.

L'organico di ciascun asilo-nido è costituito:

a) da un coordinatore, fornito di laurea in discipline psicopedagogiche o in pedagogia, o in psicologia, cui è devoluta la responsabilità organizzativa e funzionale dell'asilo;

b) da un segretario economo, fornito di diploma in ragioneria, con funzioni e responsabilità amministrativo-contabili;

c) da personale addetto all'assistenza, nel rapporto di una unità per ogni sei lattanti e una per ogni dieci divezzi, con il compito di esplicare l'attività educativa secondo i criteri indicati dal coordinatore, di coadiuvare il consulente medico durante le visite ai bambini, di vigilare sul rispetto delle tabelle dietetiche, di provvedere alla tenuta delle cartelle sanitarie, alla sorveglianza e cura dei bambini affidati, di attuare gli adempimenti richiesti dall'igiene personale dei bambini stessi, di segnalarne le eventuali manifestazioni morbose e le problematiche particolari.

Il personale addetto all'assistenza, sino all'emanazione di specifiche norme in materia di qualificazione professionale, deve essere in possesso del diploma di abilitazione magistrale o di vigilatrice d'infanzia o di puericultrice o di assistente sanitaria visitatrice o di assistente sociale o di istituto professionale per assistenza all'infanzia. Costituisce titolo preferenziale la frequenza di corsi, gestiti da enti pubblici, per il perfezionamento degli operatori sociali degli asili-nido, ed il superamento dei relativi esami;

d) da cinque unità di personale ausiliario, fornite di licenza elementare, di cui una addetta alla cucina, una ai servizi di lavanderia e stireria e tre alla pulizia degli ambienti ed agli altri compiti propri della categoria.

Alla manutenzione della superficie attrezzata a verde provvede il comune ove ha sede l'asilo.

Il relativo onere costituisce spesa obbligatoria.

Fino all'attuazione del servizio sanitario nazionale, l'assistenza sanitaria nell'asilo-nido deve essere affidata, mediante convenzione, ad un medico, preferibilmente pediatra.

La vigilanza igienico-sanitaria sull'asilo-nido è esercitata dall'unità sanitaria locale e, fino all'istituzione di questa, dall'ufficiale sanitario del comune ove ha sede l'asilo.

Nei comuni o consorzi di comuni che gestiscono più asili-nido il posto di coordinatore è unico per ogni gruppo di tre asili.

Art. 7.

La Regione organizza, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, a mezzo di apposite convenzioni con istituti universitari o con altri enti pubblici, corsi di specializzazione e di qualificazione per il personale da destinare ai servizi di assistenza degli asili-nido.

TITOLO III

Norme di carattere finanziario

Art. 8.

I comuni ed i consorzi di comuni sono autorizzati ad utilizzare, oltre ai contributi indicati nell'art. 13 della legge regionale 22 luglio 1972, n. 39, quelli di cui al successivo art. 9 della presente legge. Alle spese eccedenti provvedono a carico del proprio bilancio.

Art. 9.

Il contributo *una tantum* di lire 40 milioni sulle spese relative alla costruzione, impianto e arredamento dell'asilo-nido, di cui all'art. 1, quarto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, è integrato da un contributo di lire 40 milioni a carico del bilancio della Regione.

Il contributo annuo di 20 milioni sulle spese di gestione, funzionamento e manutenzione dell'asilo-nido, di cui al quarto comma dell'art. 1 della citata legge, è integrato da un contributo annuo di pari importo a carico del bilancio della Regione a decorrere dall'esercizio 1975.

I contributi integrativi di cui ai commi precedenti sono erogati con le stesse modalità previste dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e dalla legge regionale 22 luglio 1972, n. 39.

Art. 10.

Per le finalità previste dal primo comma dell'art. 9 è autorizzata la spesa di lire 4.600 milioni per l'esercizio finanziario 1974, e di lire 2.300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1977.

Per le finalità previste dal secondo comma dell'art. 9 è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1975, la spesa di lire 1.200 milioni.

Art. 11.

All'onere di lire 4.600 milioni ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede utilizzando parte delle disponibilità del cap. 2151 del bilancio del fondo di solidarietà nazionale per l'anno 1974.

All'onere di lire 3.500 milioni ricadente negli esercizi dal 1975 al 1977 ed all'onere di lire 1.200 milioni ricadente nell'esercizio 1978 e successivi si provvede con l'incremento del gettito delle entrate tributarie.

Le spese previste dalla presente legge saranno iscritte in bilancio in relazione alle effettive necessità.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni ai bilanci della Regione e del fondo di solidarietà nazionale.

Art. 12.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 5 luglio 1974

BONFIGLIO

LEGGE 5 luglio 1974, n. **18.**

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 9 maggio 1974, n. 9, concernente provvedimenti urgenti per la zootecnia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 20 *luglio* 1974)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di consentire una più sollecita attuazione delle iniziative previste dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 maggio 1974, n. 9, e di superare le difficoltà operative connesse alle operazioni di identificazione dei soggetti da premiare, a parziale modifica e ad integrazione di quanto previsto dalla stessa legge sono approvate le norme di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

Ferma restando la gratuità delle previste certificazioni, è autorizzata in favore dei veterinari comunali e dell'associazione regionale allevatori, nell'ambito delle rispettive competenze, la erogazione di un compenso forfettario, a titolo di rimborso delle spese sostenute per le operazioni di identificazione, nelle misure seguenti:

a) per ogni capo bovino identificato, L. 300, elevate a L. 800 ove trattasi di premi di rimonta connessi a diagnosi di gravidanza di cui al quarto comma dell'art. 2 della legge regionale 9 maggio 1974, n. 9;

b) per ogni pecora o capra identificata, L. 75.

Il compenso forfettario previsto dal precedente comma è comprensivo della indennità di trasferta, eventualmente dovuta, del rimborso delle spese di trasporto e di marchiatura, nonchè di eventuale assicurazione contro i rischi connessi all'attività.

Art. 3.

A parziale modifica di quanto previsto dall'art. 6 della legge su richiamata, il tatuaggio auricolare per l'identificazione dei bovini è sostituito con marca da apporre all'orecchio destro recante numerazione progressiva.

Art. 4.

I veterinari provinciali possono, dietro richiesta dei sindaci dei comuni interessati, autorizzare i veterinari comunali o dipendenti da enti pubblici ad effettuare tutte le operazioni e certificazioni previste dalla legge regionale 9 maggio 1974, n. 9, anche al di fuori dell'ambito della propria competenza territoriale.

Art. 5.

Le somme relative all'erogazione dei compensi forfettari previsti dall'art. 2 della presente legge, sono versate, con provvedimento dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, ai comuni interessati, presso gli istituti bancari incaricati del servizio di tesoreria comunale, sulla base di una distinta dei destinatari allegata agli elenchi degli aventi diritto di cui al primo comma dell'art. 12 della legge regionale 9 maggio 1974, n. 9.

In aggiunta all'importo di tale distinta sarà versata una somma pari al dieci per cento dello stesso importo, quale rimborso forfettario delle spese di cancelleria e stampati sostenute dalle amministrazioni comunali.

I consuntivi di spesa delle somme versate per le finalità su indicate sono approvati dai consigli comunali secondo le norme della vigente legislazione.

Le eventuali economie saranno versate nel bilancio della Regione.

Art. 6.

Alla lettera *b*) dell'art. 5 della legge regionale 9 maggio 1974, n. 9, dopo le parole « veterinario comunale competente » sono aggiunte le parole: « o, per gli allevamenti sottoposti ai controlli funzionali ufficiali, dalla associazione regionale degli allevatori ».

Alla lettera *c*) dello stesso art. 5 della legge su indicata, dopo le parole « veterinario comunale competente » sono aggiunte le parole: « o, per gli allevamenti sottoposti ai controlli funzionali ufficiali, dalla associazione regionale degli allevatori ».

Art. 7.

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 14 della legge regionale 9 maggio 1947, n. 9, il materiale necessario per contrassegnare i soggetti da premiare sarà distribuito dai veterinari provinciali, oltre che ai veterinari comunali, anche all'associazione regionale allevatori.

Art. 8.

Per le finalità di cui agli artt. 2 e 5, secondo comma, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1974, la spesa di L. 150 milioni.

Art. 9.

All'onere di L. 150 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede utilizzando parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno 1974.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 5 luglio 1974

BONFIGLIO

LEGGE 5 luglio 1974, n. **19.**

Contributi in favore della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Catania.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 20 *luglio* 1974)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni dell'art. 4 della legge regionale 4 giugno 1970, n. 5, relative alla abrogazione del decreto legislativo del presidente della Regione 19 maggio 1953, n. 4, non si applicano per l'anno accademico 1974-75.

Per lo stesso anno accademico è concesso alla facoltà di agraria dell'Università degli studi di Catania un contributo di complessive lire 100 milioni da erogarsi secondo le modalità e per le finalità previste dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 11 gennaio 1963, n. 7.

Art. 2.

All'onere di lire 125 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio in corso si fa fronte, quanto a lire 65 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1973 utilizzabili a termini della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36, e, quanto a lire 60 milioni, con parte delle disponibilità dello stesso cap. 20911 per l'anno finanziario 1974.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 5 luglio 1974

BONFIGLIO

LEGGE 5 luglio 1974, n. **20.**

Contributi in favore della facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Messina.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 20 *luglio* 1974)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni dell'art. 4 della legge regionale 4 giugno 1970, n. 5, relative alla abrogazione del decreto legislativo del presidente della Regione 2 aprile 1954, n. 10, non si applicano per l'anno accademico 1973-74.

Per lo stesso anno accademico, è concesso alla facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Messina il contributo previsto dall'art. 2, primo comma, della legge regionale 11 gennaio 1963, n. 7.

Art. 2.

All'onere di lire 75 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 5 luglio 1974

BONFIGLIO

LEGGE 5 luglio 1974, n. **21.**

Interpretazione autentica dell'art. 27 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, recante nuove norme per la semplificazione delle procedure e per l'acceleramento della spesa.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 20 *luglio* 1974)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 27 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, deve intendersi applicabile anche alle cooperative edilizie che possono usufruire di contributi statali e/o regionali, per le quali siano stati accertati dal consiglio del comune interessato i requisiti richiesti ai fini della concessione dei contributi suddetti.

I piani regolatori o i programmi di fabbricazione indicati al terzo comma del predetto art. 27 si intendono adottati dopo il riscontro di legittimità, da parte delle competenti commissioni provinciali di controllo, sulla correlativa deliberazione del consiglio del comune interessato.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 5 luglio 1974

BONFIGLIO

(6931)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100742560)